

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	36
DIFESA (IV)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	89
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	100
AGRICOLTURA (XIII)	»	101
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	110
<i>INDICE GENERALE</i>	»	112

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazione del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Esame nuovo testo C. 4274 – Governo – Relatore Duilio (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3

Mercoledì 7 settembre 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazione del Presidente

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ricorda che il 15 settembre presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dalle ore 15 alle ore 19, avrà luogo l'incontro seminariale dal titolo *La buona scrittura delle leggi*, promosso e organizzato dal Comitato per la legislazione. Sottolineando come tale iniziativa risponda ad un'esigenza di approfondimento già avvertita nel corso di precedenti turni di presidenza, auspica la più ampia partecipazione dei membri del Comitato al seminario.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché di-

sposizioni in materia sanitaria.

Esame nuovo testo C. 4274 – Governo – Relatore Duilio.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge all'esame, composto di 16 articoli suddivisi in tre capi, è finalizzato a garantire una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale attraverso misure che interessano diversi settori, tra i quali, in particolare, la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie, la sanità elettronica e i registri di rilevante interesse sanitario. A tal fine il provvedimento, agli articoli 1 e 6, conferisce due deleghe al Governo prevedendo una lunga elencazione di « principi e criteri direttivi generali », cui però, come è dato di sovente riscontrare, non fanno seguito principi e criteri specifici. Trattandosi di prassi sicuramente non conforme ai parametri ordinamentali, preannuncia che relativamente a tale aspetto è sua

intenzione formulare specifici rilievi in forma di condizione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca disposizioni che riguardano, nel loro complesso, diversi settori nell'ambito della tutela della salute, finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale attraverso misure che interessano diversi ambiti, quali la sperimentazione clinica, la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie, la sanità elettronica e i registri di rilevante interesse sanitario; peraltro, il testo è articolato in tre capi: il primo reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione in sanità, il secondo detta disposizioni in tema di professioni sanitarie ed il terzo introduce norme in materia di sanità elettronica, che corrispondono ai settori di intervento prima richiamati;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, ancorché la grandissima parte delle disposizioni dallo stesso recate siano formulate in termini di novella, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 6-bis, commi 1 e 3, che, nell'includere le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, modifica in maniera non testuale sia tale decreto sia, soprattutto, le leggi che disciplinano le due professioni (si tratta, rispettivamente, della legge n. 396 del 1967, e della legge n. 56 del 1989), nonché

all'articolo 7, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure, che introduce misure di carattere organico e strutturale che, nell'ambito del testo all'esame, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate (si tratta, segnatamente, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante riordino della disciplina in materia sanitaria);

esso, al già richiamato articolo 7, reca alcune disposizioni in materia di sicurezza delle cure, prevedendo, tra l'altro, che il Ministero della salute emani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, "linee guida nazionali" in materia; peraltro, la gestione e la comunicazione degli eventi avversi in sanità forma già oggetto di linee guida elaborate dal Ministero nel giugno 2011 e disponibili sul sito internet del medesimo dicastero, le quali, a loro volta, richiamano il decreto ministeriale in data 11 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità", la cui adozione è stata preceduta da un'intesa intervenuta in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008, la quale, al punto 1, concerne il monitoraggio degli eventi avversi;

il provvedimento, all'articolo 5, laddove dispone un finanziamento diretto all'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, a valere sulle somme già assegnate alla regione Lazio nell'ambito delle risorse ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, reca, come si evince dalla relazione tecnica, una deroga implicita alla normativa vigente e, segnatamente, alle procedure previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno di legge, all'articolo 1 (che reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in

vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano) e all'articolo 6 (che conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista) reca un elenco di "principi e criteri direttivi generali", cui non fanno però seguito principi e criteri specifici; in alcuni casi, inoltre, i suddetti principi e criteri si limitano ad indicare l'oggetto della delega, senza contenere indirizzi per la sua attuazione (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettere *b*), *c*), *h*), *i*), *l*) e *p*), nonché l'articolo 6, comma 2, lettere *m*), *o*), e *t*);

il provvedimento, all'articolo 13, delinea una complessa procedura della quale andrebbe valutata la coerenza interna sia con riferimento alle previsioni recate dai commi 2, 3 e 4, che in relazione alle disposizioni di cui al primo ed ai successivi periodi del comma 4: esso, infatti, al comma 2, al primo periodo, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro della salute e all'esito di una complessa procedura, l'istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, al secondo periodo prevede che i suddetti sistemi e registri siano aggiornati secondo la medesima procedura (quindi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) mentre, all'ultimo periodo, prevede l'adozione di uno "specifico regolamento" cui è demandato il compito di fissare i criteri con i quali pubblicare l'aggiornamento dei dati contenuti nei sistemi e registri in questione; al comma 4, invece, al primo periodo, demanda ad un regolamento (che non appare chiaro se coincida o meno con quello cui si riferisce l'ultimo periodo del comma 2 prima richiamato) da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'in-

dividuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri, l'individuazione dei dati conoscibili e delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; laddove, al secondo ed al terzo periodo, dispone che il suddetto termine di diciotto mesi decorra – rispettivamente – per i registri statali (di cui al comma 2) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo e, per i registri regionali e delle province autonome (che, ai sensi del comma 3, possono essere istituiti con legge regionale), dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva;

esso, all'articolo 2, comma 2, capoverso 6-*bis*, laddove novella l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, introducendo nel suo ambito un nuovo comma 6-*bis*, il quale contiene un riferimento a un "decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", reca una disposizione di cui andrebbe valutata la conformità a quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera *d*) che, con riferimento all'indicazione di termini per l'adozione di atti previsti da una "novella" stabilisce che: "Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una 'novella': infatti l'espressione 'dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)', inserita nella 'novella', comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della 'novella'".

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 – ove si conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano – siano esplicitati i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, *l)* e *p)*, al fine di distinguerli dall'oggetto della delega;

all'articolo 6 – ove si conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista – siano esplicitati i principi e i criteri direttivi recati dal comma 2, lettere *m)*, *o)* e *t)*, al fine di distinguerli dall'oggetto della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 13, sia valutata la coerenza tra le disposizioni recate dai commi 2, 3 e 4, nonché tra quelle di cui al primo ed ai successivi periodi del comma 4; a tal fine, sia in particolare valutata la congruità della duplicazione dei registri a livello statale ed a livello regionale e delle province autonome, disposta dai commi 2 e 3 e la conseguente moltiplicazione dei relativi regolamenti e sia altresì valutata l'opportunità di prevedere l'adozione di un unico regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, cui sia demandato il compito di istituire i registri, di individuare i soggetti legittimati ad accedervi e i dati da questi ultimi conoscibili, nonché il compito di definire le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2, capoverso 6-bis – laddove novella l'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, introducendo nel suo ambito un nuovo comma 6-bis, il quale contiene un riferimento a un “*decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*” – a norma di quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera *d)*, dovrebbe valutarsi l'opportunità, al fine di far decorrere il suddetto termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, di inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della “novella”;

all'articolo 6-bis, comma 1, che, nell'includere la categoria professionale dei biologi tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, modifica in maniera non testuale sia tale decreto sia la legge n. 396 del 1967, che disciplina la suddetta professione, sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella alla succitata legge n. 396;

all'articolo 6-bis, comma 3, che, nell'includere la categoria professionale degli psicologi tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, modifica in maniera non testuale sia tale decreto sia la legge n. 56 del 1989, che disciplina la suddetta professione, sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella alla succitata legge n. 56;

all'articolo 7, si dovrebbe valutare la portata normativa della disposizione in questione alla luce degli atti ministeriali indicati in premessa, adottati – in una

materia di competenza legislativa concorrente – previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o, quanto meno, se non sia opportuno – tenuto conto che l'articolo in oggetto sembra fare sistema con le disposizioni contenute dal decreto legislativo n. 502 del 1992, recante riordino della disciplina in materia sanitaria – riformu-

larlo in termini di novella al suddetto decreto legislativo ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (doc. IV, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Sui lavori della Giunta	10

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

Mercoledì 7 settembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (doc. IV, n. 20).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, salutati tutti colleghi, dà il benvenuto all'on. Silvano Moffa, presidente della Commissione Lavoro e da ieri membro della Giunta, nominato dal Presidente della Camera in sostituzione del collega Belcastro.

Rammenta che – vista la proroga del termine regolamentare chiesta dalla Giunta e concessa dal Presidente della Camera – la scadenza per riferire all'Assemblea è venerdì 16 settembre prossimo. Ricorda altresì che sulle domande di perquisizione delle cassette di sicurezza e di acquisizione dei tabulati telefonici nei con-

fronti del medesimo onorevole Milanese, su conforme unanime proposta della Giunta, l'Assemblea ha deliberato nella seduta del 2 agosto scorso.

Ricorda ancora che nella seduta del 28 luglio la Giunta – a maggioranza – deliberò, su proposta del relatore Gava, di far propria una richiesta istruttoria dell'onorevole Milanese, contenuta nella sua memoria. Si trattava di un'istanza di acquisizione di taluni atti di procedimenti penali: tra questi erano due fascicoli – poi archiviati – condotti dalla procura di Benevento. A tale deliberato della Giunta fu dato corso con lettere del 1° agosto 2011.

La procura della Repubblica di Benevento ha risposto con l'invio di un corposo incartamento – pervenuto il 9 agosto – relativo ai due procedimenti penali in questione; la procura di Napoli invece, a oggi, non ha ancora risposto.

Dell'arrivo della documentazione da Benevento ha reso edotto immediatamente il relatore Gava, indi tutti gli altri colleghi, che hanno quindi avuto la possibilità di visionare l'incartamento anche durante il mese di agosto. Quanto al regime di consultabilità di questa documentazione – che è pervenuta alla Giunta non per spontaneo impulso dell'autorità giudiziaria in allegato

alla domanda di autorizzazione ma su richiesta della Giunta medesima – osserva quanto segue.

Gli atti che provengono dalla procura della Repubblica di Benevento ineriscono a un procedimento per riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) archiviato a carico di Paolo Viscione in due tornate. Dapprima il GIP di Benevento ha emanato un decreto di archiviazione in data 10 maggio 2002; successivamente, a seguito della domanda del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale, il procedimento è stato riaperto, salvo nuovamente concludersi con un ulteriore decreto di archiviazione del 23 ottobre 2009.

Risulta che sia la prima volta che la Giunta abbia a disposizione – quale materiale istruttorio – atti di un procedimento archiviato. Ciò pone indubbiamente il problema della diffusione dei suoi contenuti e del regime di consultabilità.

È da escludere anzitutto che tali atti siano segreti ai sensi dell'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, giacché le indagini preliminari sono finite per definizione. Sicché – ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 114 c.p.p. – il loro contenuto non può essere considerato segreto né soggetto a divieti di pubblicazione. Né peraltro il signor Viscione potrebbe avanzare pretese di riservatezza o di diritto c.d. all'oblio su vicende pur risalenti nel tempo e mai approdate a una formale imputazione penale. È noto infatti che su tali pretese – ammesso che fossero fondate, ciò di cui comunque in questa circostanza è possibile dubitare – prevarrebbe la necessità di un dibattito parlamentare schietto e trasparente come esigono i principi costituzionali della pubblicità dei lavori parlamentari e della libertà dell'esercizio del mandato.

Quanto premesso, tuttavia, non appare sufficiente a rendere tali documenti liberamente consultabili da chiunque: essi sono stati acquisiti dalla Giunta per le proprie esigenze istruttorie (peraltro, non incontroverse) ed è pertanto solo ai suoi membri che essi devono ritenersi rivolti. Essi hanno quindi un vincolo funzionale

all'attività referente della Giunta verso l'Assemblea e non possono essere messi a disposizione di altri soggetti. Altrimenti verrebbe palesemente pregiudicato il buon andamento dei lavori parlamentari e la pertinenza dell'esplicarsi delle relative procedure.

Tutto ciò vale anche per lo stesso on. Milanese, il quale in data di ieri ha depositato una richiesta volta a consentire l'accesso a questi atti da parte sua e dei suoi difensori.

Al riguardo, rammenta che presso la Camera il collega Milanese non esercita le sue prerogative difensive – le quali, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, si fanno valere in giudizio – ma solo quelle parlamentari. Tra queste ultime – anche a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2005 – rientra certamente quella di tentare di persuadere i colleghi che egli è oggetto di un'attività persecutoria dell'autorità giudiziaria. Ma tali facoltà non possono tramutarsi nella strumentalizzazione delle procedure parlamentari ai fini di privata difesa. D'altronde, spetta solo alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria rilasciare – ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale – documenti relativi a procedimenti penali (in ciò non può che rifarsi al consolidato indirizzo della Corte di cassazione: sentenze della VI sezione penale, 9 aprile 2008, Acampora, n. 36167 e della III sezione penale, 5 novembre 2010, V.R., n. 43002). Ritiene quindi che il materiale debba rimanere a disposizione dei soli componenti, che li consulteranno secondo le linee e le modalità già note e ribadite nella seduta del 9 marzo 2011.

Dà quindi la parola al relatore.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, non avanzerà in data odierna proposte conclusive sulla richiesta in titolo: si riserva di farlo a seguito di un esame più completo della documentazione inviata e in esito all'audizione del collega Milanese e della discussione che ne scaturirà. Quanto alla circostanza che l'autorità giudiziaria di Napoli non abbia ancora trasmesso la documentazione richiesta dalla Giunta, attende di

sapere se ciò sia dovuto all'intenzione di non dare riscontro alla richiesta medesima o se, invece, si tratta di pazientare ancora qualche giorno.

Quanto invece alla domanda di accesso agli atti da parte dell'on. Milanese, crede che la Giunta potrebbe distinguere tra l'ostensione del materiale ai difensori del deputato e quella in favore del deputato stesso. Concorda col Presidente che la prima possibilità debba ritenersi esclusa. Viceversa, auspica che la Giunta riveda la questione inerente al secondo profilo.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che allorquando dette seguito al deliberato della Giunta di chiedere l'incartamento integrativo alla procura della Repubblica di Napoli, segnalò a quest'ultima che i lavori della Giunta sarebbero ripresi nella seconda settimana di settembre. Soltanto successivamente la Conferenza dei capigruppo anticipò la ripresa dei lavori della Camera, cui è conseguita l'anticipazione anche della convocazione della Giunta. È forse per questo che la procura della Repubblica di Napoli non ha ancora risposto. Sarà comunque sua cura interloquire con gli uffici giudiziari per assumere le opportune informazioni.

Quanto ancora alla questione dell'accesso agli atti, deve ricordare ai colleghi che la prassi per cui la documentazione inviata dall'autorità giudiziaria alla Giunta non è disponibile o accessibile per il deputato interessato alla deliberazione è consolidata da molte legislature. Essa è stata convalidata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 7 luglio 1992 e poi ribadita dalla Giunta per le autorizzazioni in numerosissime occasioni. Da ultimo rammenta la seduta del 9 marzo di quest'anno. Il motivo di questa prassi mai derogata è che, presso la Giunta, il deputato non esercita un diritto alla difesa ma cerca di persuadere i deputati del collegio a deliberare in suo favore, tentando di dimostrare il *fumus persecutionis*. Del resto, sarebbe incongruo concedere al deputato interessato una sede ulteriore per consultare gli atti, diversa dagli uffici giudiziari, privilegiata rispetto ad altri coin-

dagati e comunque a prescindere dalle regole processuali, prima fra tutte quella contenuta nell'articolo 116 del codice di procedura penale, che ha poc'anzi menzionato. Per quel che concerne la possibilità di riprodurre la documentazione a beneficio dei componenti, potrà essere fissata un'apposita discussione in futuro.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, preso atto di quanto affermato dal relatore sulla domanda concernente il collega Milanese, fa presente che il medesimo onorevole Milanese – già convocato per oggi, come di regola – sarà riconvocato la prossima settimana. Peraltro, nell'ipotesi che la Camera possa essere impegnata in votazioni fin dai primi giorni di tale settimana, propone che in essa la Giunta svolga anche più riunioni per giungere comunque alla conclusione dell'esame della domanda stessa.

Avverte inoltre che durante la sospensione estiva dei lavori sono state trasmesse alla Giunta due nuove questioni, che potranno essere affrontate solo quando sarà esaurita quella oggi all'ordine del giorno, da concludere entro il termine perentorio che ha sopra ricordato. Si tratta in particolare di una domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del deputato Alfonso Papa, nei confronti del quale, come è noto, la Camera ha deliberato la concessione dell'autorizzazione all'arresto nella seduta del 20 luglio. La domanda sui tabulati è tuttavia distinta da quella sulla misura cautelare e non può intendersi ricompresa in essa: la Giunta e la Camera dovranno pertanto deliberare sulla nuova richiesta; e di una istanza pervenuta dal deputato Silvio Berlusconi – deferita per un parere dal Presidente Fini – corredata da allegati, con la quale si espongono talune questioni, sollevate anche in sede processuale, relative al procedimento penale che vede interessato il medesimo

deputato Berlusconi presso il tribunale di Milano relativo al cosiddetto caso « Ruby ».

Ripete che di queste questioni la Giunta si occuperà successivamente, restando comunque i relativi atti sin d'ora a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda con la proposta di calendario del Presidente, con la specificazione che la prossima seduta della Giunta dovrebbe essere convocata per martedì 13 settembre alle ore 13,30.

Federico PALOMBA (IdV) concorda anch'egli con la proposta di calendario del Presidente. Chiede che del materiale inviato dall'on. Berlusconi sia riprodotta copia per tutti i componenti.

Dopo interventi dei deputati Giuseppe CONSOLO (FLpTP), Marilena SAMPERI

(PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), la Giunta concorda con la proposta del Presidente, come integrata dalla specificazione dell'on. Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che la richiesta del collega Palomba circa la documentazione fatta pervenire dall'on. Berlusconi – proprio a motivo della provenienza del materiale medesimo – è accoglibile, anche in conformità ai precedenti. Si tratta tuttavia di una mole cartacea molto consistente: invita pertanto i colleghi a indicargli di quali documenti e provvedimenti essi intendono estrarre copia. Le riproduzioni verranno loro consegnate previa firma per ricevuta.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione) 12

AUDIZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Franco FRATTINI svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore Pietro MARCENARO (PD), Stefano STEFANI, *presidente*, il senatore

Giorgio TONINI (PD) e il ministro Franco FRATTINI.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Lapo PISTELLI (PD), il senatore Luigi COMPAGNA (PdL), i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Margherita BONIVER (PdL) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI), il senatore Pietro MARCENARO (PD), i deputati Furio COLOMBO (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Franco NARDUCCI (PD), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Matteo MECACCI (PD), il senatore Marco PERDUCA (PD), i deputati Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Gianni FARINA (PD) e Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Silvia VELO, *presidente*, fa presente che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora espresso il proprio parere in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto e che le Commissioni potranno pronunciarsi in merito al predetto schema di

decreto soltanto dopo l'acquisizione del citato parere.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore per la IX Commissione, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere sull'atto del Governo n. 381, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Tale regolamento – entrato in vigore il 3 dicembre 2009 – stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture. Osserva che, come sottolineato nella relazione illustrativa del provvedimento, le disposizioni ivi contenute introducono sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario. Attualmente, infatti, i servizi di trasporto ferroviario sono privi di un quadro normativo nazionale in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri, essendo le singole « Carte dei servizi » le uniche fonti attraverso cui le imprese ferroviarie, autono-

mamente, disciplinano tali diritti in relazione alla qualità del servizio fornito.

Ricorda che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni, disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari non ancora collegati ad alcuna sanzione penale o amministrativa.

Ricorda altresì che lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli, suddivisi in 8 Capi.

Osserva che il Capo I (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce la finalità delle norme relative alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, di cui al regolamento n. 1371/2007, precisando che le medesime norme attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione. L'articolo 2 detta le definizioni che trovano applicazione in relazione allo schema decreto in esame. L'articolo 3 designa la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo previsto dall'articolo 30 del citato regolamento. Con successivo decreto ministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in oggetto, si attribuiranno le competenze dell'organismo ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta Direzione generale. Si precisa che, ai fini dello svolgimento di tali competenze, saranno assegnate ulteriori unità di personale da reperire esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il predetto Ministero.

In proposito, rammenta che il citato articolo 30 del regolamento dispone che ogni Stato membro deve designare un organismo responsabile dell'applicazione delle norme, precisando che tale organismo deve essere indipendente dal gestore della infrastruttura, dall'organismo prepo-

sto alla imposizione dei diritti, nonché da quello preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura.

Segnala come la relazione illustrativa sottolinei che la designazione di una direzione generale del Ministero quale organismo di controllo non incide sui suoi requisiti di indipendenza, in quanto i compiti del Ministero stesso in materia sono limitati alla verifica della corretta applicazione da parte del Gestore dei criteri per la determinazione del canone di accesso alla rete ferroviaria. Il canone viene comunque formalmente stabilito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003, con decreto del Ministro. La relazione segnala, proprio al fine di meglio chiarire il riparto di competenze, l'opportunità di una riformulazione di tale norma, attribuendo al decreto del Ministro la funzione di una ratifica della proposta del Gestore. Tale proposta di modifica non è stata peraltro inserita nello schema di decreto in esame.

In proposito, ricorda per altro che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione inviata al Governo e al Parlamento l'11 luglio scorso, ha sottolineato di considerarsi l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché per l'esperienza sinora maturata – a garantire l'applicazione del suddetto regolamento comunitario. Nel documento si rileva, in particolare, che l'opportunità di radicare in capo all'Autorità tali funzioni trova ragione nella considerazione che le fattispecie previste nel regolamento altro non risultano che declinazioni settoriali di pratiche commerciali scorrette di cui alla Direttiva 2005/29/CE – recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 146 del 2007 e confluita nel « Codice del Consumo » – che attribuisce all'Autorità medesima i relativi poteri di accertamento e sanzione. La segnalazione fa quindi presente che, ove tale competenza fosse affidata ad altro organo, sarebbe difficile escludere, nell'ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto

ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell'Autorità.

Su questi aspetti, ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Segnala inoltre che l'articolo 4 definisce le funzioni dell'organismo di controllo, ai fini della corretta applicazione del regolamento, e in particolare: lo svolgimento di monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi; l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni; l'acquisizione di documentazione dalle imprese ferroviarie; la presentazione di una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento; l'istruttoria e la valutazione dei reclami pervenuti.

Infine, fa presente che l'articolo 5 disciplina il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni, disponendo, in particolare, che il dirigente dell'organismo di controllo nomini il responsabile del procedimento sanzionatorio, il quale è chiamato a formulare la proposta di avvio dello stesso e a predisporre lo schema di atto di contestazione, entro i termini stabiliti dal decreto medesimo. È previsto che il procedimento si concluda comunque entro 6 mesi dal suo avvio e che l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie sia determinato, tra l'altro, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità. Vengono altresì stabiliti vincoli di riassegnazione delle somme, pari al 50 per cento degli importi delle sanzioni, da destinare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento del servizio di vigilanza e controllo, nonché specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di tutela del segreto d'ufficio riguardante i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne l'illustrazione dei Capi da II a VIII del provvedimento, rinvia alle considerazioni che saranno svolte dal relatore per la II Commissione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *vicepresidente della II Commissione, in sostituzione del relatore per la II Commissione*, fa presente che i Capi da II a VIII introducono la disciplina sanzionatoria, applicabile alle imprese e ai gestori del trasporto ferroviario per le diverse tipologie di violazioni delle norme del regolamento relative ai diritti dei passeggeri. Per ogni fattispecie, viene determinata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile, di volta in volta, all'impresa ferroviaria, al venditore di biglietti, al gestore della stazione e al *tour operator*, come definiti dall'articolo 2.

Ricorda che il Capo II (articoli da 6 a 11) quantifica le sanzioni per le violazioni in materia di contratto di trasporto, di obbligo di informazione e vendita di biglietti. In particolare, l'articolo 6 prevede le sanzioni relative al trasporto di biciclette, mentre l'articolo 7 stabilisce l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell'articolo 6 del regolamento comunitario. L'obbligo di comunicare la soppressione di treni regolati con contratti di servizio pubblico è previsto e sanzionato dall'articolo 8, mentre gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza relativi al viaggio e in materia di canali di distribuzione di biglietti sono definiti dagli articoli 9 e 10 e corredati di apposite sanzioni in caso di inadempimento. Le disposizioni in materia di realizzazione dei sistemi di gestione delle informazioni relative al viaggio e alle prenotazioni sono disciplinate dall'articolo 11.

Ricorda altresì che il Capo III (articoli 12 e 13) concerne le violazioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli. In particolare, l'articolo 12 prevede le verifiche e le sanzioni relative alla responsabilità delle imprese ferroviarie per mancato rispetto dell'obbligo di copertura assicurativa minima, mentre l'articolo 13 prevede l'obbligo di corrispondere un pagamento anticipato in caso di decesso o lesioni del passeggero.

Rammenta altresì che il Capo IV (articoli 14 e 15) riguarda le violazioni in materia di ritardi, perdita di coincidenze e soppressioni di treni, il Capo V (articolo 16) disciplina le violazioni in materia di servizi a persone con disabilità e mobilità ridotta e il Capo VI (articoli da 17 a 19) si riferisce alle violazioni di obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizio.

Ricorda, infine, che il Capo VII (articolo 20) riguarda la violazione di obblighi informativi nei confronti dei passeggeri a carico di imprese ferroviarie, *tour operator* e gestori delle stazioni, che è punita con la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro, mentre il Capo VIII (articolo 21), concernente le disposizioni finanziarie e finali, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario LOVELLI (PD) sottolinea come si stia continuamente ponendo all'attenzione della Commissione Trasporti il tema concernente i requisiti di indipendenza delle autorità di regolazione. Ritiene infatti che tali requisiti, sebbene prescritti dalla disciplina comunitaria, non siano stati di fatto rispettati dai ripetuti interventi normativi di iniziativa del Governo che si sono succeduti in materia di trasporti negli ultimi mesi. Evidenzia come anche la disciplina prevista dal presente schema di decreto legislativo riguardo all'istituzione dell'organismo di controllo non risulti soddisfacente sia perché che la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti non presenti i requisiti di indipendenza previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, sia perché, come ha avuto modo di indicare con apposita segnalazione l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarebbe opportuno radicare in capo alla predetta Autorità le citate funzioni di controllo per escludere che le competenze affidate alla stessa ai sensi della Direttiva 2005/29/CE – recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 146 del 2007 e confluita nel «Codice del Consumo» – possano sovrapporsi a quelle

attribuite al nuovo organismo di controllo. Ritiene pertanto quanto mai opportuna la richiesta di chiarimenti in proposito formulata al Governo dal relatore per la IX Commissione.

Infine, lamenta il fatto che lo schema di decreto legislativo si occupa esclusivamente dei profili sanzionatori nei confronti degli operatori del settore omettendo del tutto quelli relativi agli indennizzi che dovrebbero essere riconosciuti ai passeggeri in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nella nuova disciplina. Si tratta, a suo avviso, di una omissione di non poco conto ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri dal momento che la disciplina sanzionatoria assume come punto di riferimento per l'accertamento delle violazioni i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Mario CAVALLARO (PD), nel condividere l'intervento del deputato Lovelli, esprime forti perplessità circa l'opportunità di costituire un organismo di controllo come configurato dall'articolo 3 del provvedimento e sulle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 5 dello schema di decreto legislativo. Ritiene, in ogni caso, che un simile organismo dovrebbe avere un'articolazione territoriale quantomeno su base regionale e che il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5 dovrebbe essere delineato in modo più analitico, non essendo sufficiente in molti casi il mero rinvio alla legge n. 689 del 1981. Sottolinea quindi come destino forti perplessità anche l'impianto sanzionatorio introdotto dal provvedimento e la carenza di una disciplina relativa all'indennizzo dei danni subiti dagli utenti del servizio ferroviario.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	17
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 31 agosto 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 agosto sono state svolte le relazioni introduttive. Ricorda altresì che è stato trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la

Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta odierna, i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, formulando una valutazione favorevole. Avverte infine che per la seduta odierna sostituirà il relatore per la XIII Commissione, impossibilitato ad essere presente.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel sottolineare che il provvedimento detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ad un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame, desidera ricordare che l'Italia si è recentemente dotata di un sistema di etichettatura obbligatoria sull'origine dei prodotti alimentari più avanzato rispetto a quanto previsto in Europa. In particolare, ricorda che la legge n. 4 del 2011 prevede che l'omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Sandro BRANDOLINI (PD) ricorda che l'articolo 3, al comma 3, detta le sanzioni per la commercializzazione delle carni di

pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali. Al riguardo, segnala che la norma fa riferimento a « l'alimentazione e l'allevamento degli animali », mentre l'Allegato 1, al numero 2) – come già il decreto ministeriale 29 luglio 2004 – prevede che le informazioni relative ad alimentazione e forma di allevamento possono essere riportate o l'una o l'altra o entrambe. Ritene pertanto necessario che le parole « l'alimentazione e l'allevamento degli animali » siano sostituite dalle parole « l'alimentazione o l'allevamento degli animali », in quanto l'attuale formulazione del comma 3 finisce per rendere obbligatorio riportare in etichetta entrambe le informazioni, quando solo una delle due è invece attualmente dovuta.

Sottolinea poi che nel parere della Conferenza Stato-regioni si chiede che all'articolo 3, comma 6, sia ridotta alla metà la sanzione pecuniaria in misura fissa per la commercializzazione di carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle indicate nell'Allegato 2 (da 1.000 a 6.000 euro invece che da 2.000 a 12.000 euro). In proposito, osserva che tale riduzione espone al rischio che gli operatori possano ritenere più conveniente

pagare la sanzione piuttosto che rispettare le regole. A suo giudizio, occorre invece che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, se si vogliono davvero tutelare i regimi di qualità.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel condividere pienamente le osservazioni del collega Brandolini, sottolinea che un sistema di etichettatura, anche se volontario, fornisce elementi di informazione e trasparenza importanti per la vendita dei prodotti, che si traducono in un vantaggio competitivo per il produttore che aderisce al sistema stessa. È perciò necessario che le sanzioni per le violazioni delle regole del sistema siano effettivamente dissuasive e proporzionate a tale vantaggio competitivo, evitando di fissarle in misura talmente ridotta che manca l'interesse al rispetto dei disciplinari di etichettatura.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta della prossima settimana, nella quale le Commissioni riunite potrebbero procedere alla deliberazione del parere.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore al bilancio e agli enti locali della regione Veneto, Roberto Ciambetti, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 19

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 19

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 settembre 2011.

Audizione dell'Assessore al bilancio e agli enti locali della regione Veneto, Roberto Ciambetti, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gioacchino ALFANO (PdL), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Sandro GOZI (PD), Sergio An-

tonio D'ANTONI (PD) e Mario PESCANTE, presidente della XIV Commissione.

Raffaele FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*, replicando, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Attuazione della direttiva 2009/71 Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Attuazione della direttiva 2009/71 Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore per la X Commissione*, preliminarmente, osserva che le Commissioni VIII Ambiente e X Attività produttive sono chiamate ad esprimere un parere al Governo sullo schema di decreto legislativo n. 386, recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009 n. 99 in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Al riguardo, osserva che la delega per il recepimento è stata conferita dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), nel cui allegato B figura la direttiva in esame. Per il recepimento di tale direttiva non sono stati indicati criteri specifici ma solo principi di carattere generale.

Rileva, altresì, che nella relazione illustrativa viene sottolineato che, poiché un esame puntuale delle norme previste dalla direttiva ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro normativo nazionale (costituito principalmente dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995), è stato ritenuto utile adottare la tecnica della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom prevalentemente nel decreto legislativo n. 230 del 1995 (già attuativo delle precedenti direttive europee in materia) e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione,

nell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Riguardo a tale ultimo profilo ricorda che l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è stata prevista dal citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, nell'ambito della più generale politica energetica del governo finalizzata a reintrodurre in Italia la produzione di energia da fonte nucleare. A tale Agenzia la norma istitutiva ha riconosciuto funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive, in data 2 dicembre 2010 hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nazionale e sulle proposte di nomina del professor Maurizio Cumo, del professor Marco Enrico Ricotti, designati dal Ministero dello sviluppo economico del dottor Stefano Dambroso designato dal Ministero dell'ambiente, a componenti dell'Agenzia medesima e in data 26 gennaio 2011 sulla proposta di nomina del vice prefetto Stefano Laporta a componente della medesima Agenzia designato dal ministero dell'Ambiente. L'Agenzia è stata così ufficialmente costituita con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011.

Segnala, infine, che per effetto del decreto-legge n. 34 del 2011, come modificato dalla legge di conversione n. 75 del 2011, e poi del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2011 che ha dato esecuzione all'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, sono venute meno tutte le disposizioni introdotte nell'ordinamento italiano a partire

dal 2008 per promuovere la realizzazione di nuovi impianti per l'energia nucleare e la produzione di questo tipo di energia. Il citato decreto del Presidente della Repubblica ha anche abrogato la disposizione che disciplinava l'istituto della « strategia energetica ». Anche il contenuto del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009 è stato modificato nel senso indicato dall'esito del citato referendum abrogativo.

Osserva, poi, che l'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995, a partire dal titolo, che viene modificato al fine di dare conto dell'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom.

In linea con il disposto dell'articolo 3 di tale direttiva vengono introdotte, mediante l'inserimento di un comma 1-*bis* all'articolo 3, le definizioni di « sicurezza nucleare », « autorizzazione » (alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare) e « titolare dell'autorizzazione ».

Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa fa notare che lo schema di decreto in esame non introduce una nuova tipologia di autorizzazione, ma fa riferimento all'autorizzazione disciplinata dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995.

Fa quindi presente che l'articolo 1 in commento provvede inoltre ad inserire un Capo VII-*bis* (che contiene gli articoli da 58-*bis* a 58-*quinquies*) al decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il nuovo articolo 58-*bis* chiarisce – in linea con il dettato dell'articolo 6 della direttiva – che il titolare dell'autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente e che allo stesso è assegnata la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Lo stesso articolo evidenzia gli obblighi del titolare in materia di verifica e miglioramento della sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile.

Il nuovo articolo 58-*ter* – in linea con il dettato dell'articolo 7 della direttiva –

impone al titolare dell'autorizzazione di mantenere ed accrescere, con oneri a proprio carico, l'esperienza e la competenza del personale addetto alla sicurezza nucleare attraverso idonei programmi formativi. Qualora attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano appaltate, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accertarsi che il personale terzo sia stato adeguatamente formato.

Il nuovo articolo 58-*quater* – in linea con il dettato dell'articolo 8 della direttiva – reca una serie di disposizioni finalizzate a garantire che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare e lo stato della sicurezza medesima siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. A tal fine l'articolo pone obblighi in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare e ai titolari delle autorizzazioni. Viene altresì previsto che le informazioni siano rese accessibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005 (di recepimento della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Fa presente, infine, che il nuovo articolo 58-*quinqüies* – in linea con il dettato dell'articolo 9 della direttiva – disciplina le modalità della reportistica nei confronti della Commissione UE e di valutazione della legislazione nazionale.

Passando, poi, alla illustrazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, rileva che esso reca una serie di modifiche all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

In particolare, segnala l'inserimento del comma 1-*bis* che affida all'Agenzia il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari ai sensi della direttiva 2009/71/Euratom. Tale comma consente di recepire l'articolo 5 della direttiva. Segnala altresì l'introduzione, dopo il comma 16, di due commi, il 16-*bis* e il 16-*ter*, rispettivamente concernenti le modalità di attività ispettiva dell'Agenzia (che dovrà essere svolta ai sensi dell'articolo 10, commi

3-5, del decreto legislativo n. 230 del 1995) e la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia stessa.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con tale articolo « si specifica, per chiarezza interpretativa », che ogni riferimento al CNEN, all'ENEA, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA contenuti nella legge n. 1860 del 1962, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 1970, nel decreto legislativo n. 230 del 1995 e nei relativi decreti applicativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari ne assume le funzioni.

Al riguardo, ricorda anzitutto che il CNEN è il lontano predecessore dell'attuale ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile), operante sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e che l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha in questa legislatura sostituito più organismi tra cui l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici), che a sua volta aveva sostituito l'ANPA.

Osserva, inoltre, che l'articolo in commento appare confermare sia lo scopo che la portata delle modifiche legislative introdotte nel corso dell'attuale legislatura, con particolare riferimento all'assunzione da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare delle funzioni dell'ENEA e dell'ISPRA – da quelle relative agli impianti nucleari in fase di disattivazione, a quelle relative ai reattori di ricerca e alle installazioni dove le sorgenti di radiazioni sono impiegate ai fini industriali, di ricerca o medici, nonché all'esercizio dei compiti connessi all'adempimento degli obblighi che derivano al nostro Paese da convenzioni e da trattati sottoscritti nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione – e alla struttura della stessa Agenzia, che, ai sensi dell'articolo 29,

comma 2, della legge n. 99 del 2009, è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.

Segnala, peraltro, che, ad oggi, non sono stati emanati i provvedimenti ministeriali con i quali si dovrà procedere, ai sensi del comma 17 del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, all'individuazione delle risorse di personale e finanziarie dell'ISPRA e dell'ENEA da trasferire all'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Nel sottolineare, quindi, che il comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, reca la clausola di invarianza degli oneri in quanto dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto in esame, i soggetti pubblici interessati debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, segnala, infine, che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che per le

attività ispettive dell'Agenzia si applichi l'articolo 29, comma 7, della legge n. 99 del 2009 che prevede la copertura degli oneri mediante corrispettivi versati dagli esercenti e determinati, con apposito decreto interministeriale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione di tali attività ispettive. In proposito, ricorda che la relazione tecnica precisa che « nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'Agenzia, l'attività ispettiva verrà svolta, da parte degli organi competenti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Gabriele CIMADORO (IdV) fa rilevare, a nome del suo gruppo, che riterrebbe opportuno procedere alla soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222-3481-A	26
---	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 7 settembre 2011.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici.
C. 3222-3481-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
10.10 alle 10.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Emendamenti C. 3222 Moffa e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 28

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 cost. Vignali, C. 3054 cost. Vignali, C. 3967 cost. Beltrandi, C. 4144 cost. Governo e C. 4328 cost. Mantini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4328*) 28

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506*) 29

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 31

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 34

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 32

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 35

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

AVVERTENZA 33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.25.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Emendamenti C. 3222 Moffa e abb.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e

il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo parlamentare Popolo della Libertà, è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimo Enrico Corsaro.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 3039 cost. Vignali, C. 3054 cost. Vignali, C. 3967 cost. Beltrandi, C. 4144 cost. Governo e C. 4328 cost. Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4328).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4328 del deputato Mantini, recante « Modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, concernenti la libertà dell'attività economica privata e l'esercizio delle pubbliche funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Quindi, in qualità di relatore, ricorda che la proposta di legge costituzionale Mantini e altri n. 4328 modifica gli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, concernenti la libertà dell'attività economica privata e l'esercizio delle pubbliche funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 1 della proposta riformula il primo comma dell'articolo

41 della Costituzione – che attualmente prevede che « L’iniziativa economica privata è libera » – nei termini seguenti: « L’attività economica privata è libera nel rispetto dei principi di concorrenza e di responsabilità sociale ».

La proposta modifica inoltre il terzo comma del medesimo articolo 41, ai sensi del quale « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali », precisando che ciò debba avvenire « nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa ».

La proposta non tocca invece il secondo comma dell’articolo 41, ai sensi del quale l’iniziativa economica privata « non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

L’articolo 2 della proposta Mantini modifica invece l’articolo 97 della Costituzione, in parte aggiungendo nuovi commi e in parte modificando l’attuale testo. In particolare, la proposta Mantini amplia il contenuto dell’articolo 97, introducendo due nuovi commi iniziali ai sensi dei quali « Le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, nel rispetto dei diritti e dei doveri » e « L’esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni, è regolato in modo che ne siano assicurate la legalità, l’efficienza, l’efficacia, la semplicità, la trasparenza e la partecipazione ».

La proposta mantiene poi l’attuale primo comma dell’articolo 97, secondo il quale « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione », ma sostituisce il soggetto della frase, nel senso di far riferimento alle « pubbliche amministrazioni » anziché ai « pubblici uffici ».

Viene mantenuto l’attuale secondo comma dell’articolo 97, ai sensi del quale « Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari », ma viene precisato che ciò deve

avvenire « nel rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione ».

È conservato l’attuale terzo comma, secondo cui « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge », ma la norma viene estesa anche alle nomine negli enti pubblici. Viene inoltre precisato che i casi di deroga stabiliti dalla legge devono essere « eccezionali ».

Infine, è introdotto un comma nuovo, che prevede che « La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità professionale e il merito ».

L’articolo 3 della proposta di legge Mantini, infine, interviene sul quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione. Questo attualmente prevede che « Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ». La proposta Mantini aggiunge, dopo il principio di sussidiarietà, i principi di concorrenza e di merito. Prevede inoltre che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono garantire « atti di autoamministrazione basati sul rispetto della legge e della responsabilità professionale ».

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Modifica all’articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4506 del deputato Vassallo, recante « Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-*bis* della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Quindi, in qualità di relatore ricorda che la proposta di legge costituzionale n. 4506 Vassallo ed altri reca modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-*bis* della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane ed è comporta di 10 articoli.

In particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 modificano rispettivamente la rubrica del titolo V della parte seconda, gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, prevedendo la soppressione del riferimento alle province dal testo costituzionale. Viene così prevista al soppressione delle province quali enti costitutivi dello Stato, dotati di una propria autonomia.

L'articolo 3 introduce nella Costituzione l'articolo 115-*bis*. Il primo comma di tale articolo prevede che le Città metropolitane siano istituite in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti individuati dalla legge dello Stato coincidenti con uno o più Comuni e attribuisce alle Città metropolitane l'esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni della Provincia e l'acquisizione in tutto o in parte delle funzioni comunali. Il secondo comma dell'articolo 115-*bis* prevede che le Province possono essere istituite con legge regionale in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nei quali non è istituita la Città metropolitana, sulla base di criteri fissati dalla legge dello Stato. Nelle Regioni in cui non sono istituite province, si dispone che le relative funzioni siano esercitate dalla

Regione. Il terzo comma stabilisce che le Province esercitano funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni, oltre che funzioni di coordinamento e di collaborazione tra i Comuni per la gestione dei servizi a rete. Il quarto comma reca disposizioni in merito alla formazione degli organi di governo delle Province che viene disciplinata con legge dello Stato. Tale legge può prevedere che il presidente della Provincia sia eletto direttamente dai cittadini. Il Consiglio provinciale è composto dai sindaci dei Comuni del territorio o da consiglieri comunali da essi delegati, i quali esprimono un voto ponderato in base alla popolazione dei rispettivi Comuni. Nelle Regioni in cui non sono istituite Province, si prevede che le funzioni del Consiglio provinciale siano esercitate dal Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma della Costituzione.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione in materia di distacco e aggregazione di Province e Comuni da una Regione all'altra.

L'articolo 9 modifica il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, nel senso di prevedere che il mutamento delle circoscrizioni delle Province e delle Città metropolitane sia stabilito con legge regionale, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge dello Stato.

L'articolo 10 reca infine norme di attuazione. In particolare il comma 1 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, siano fissati, con legge dello Stato, i parametri per la determinazione delle circoscrizioni provinciali e le modalità di formazione degli organi di governo delle province. Il comma 2 dispone che in sede di prima applicazione, con la medesima legge dello Stato di cui al comma 1 si provvede alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali. Il comma 3 prevede che, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge dello Stato di cui al comma 1, le Regioni provvedono, con proprie leggi, ad apportare le necessarie modifiche alle circoscrizioni provinciali.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che non vi sono richieste di intervento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, ricordato che l'esame del provvedimento è iniziato il 31 marzo scorso, invita il presidente a valutare la possibilità di passare alle successive fasi dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore, ne rinvia la valutazione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD) *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, rileva che lo stesso interviene in

una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, quindi, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT) *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Maurizio TURCO (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice. Ritiene infatti che il provvedimento in esame introduca una ingiustificata discriminazione tra le diverse modalità di comunicazione delle quali le persone sorde possono avvalersi. Si tratta, a suo avviso, di una norma manifesto, tra l'altro priva di copertura finanziaria.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia la propria astensione dal voto, motivata da una riserva sul merito del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia a sua volta la propria astensione dal voto, in quanto il provvedimento, pur esente da vizi di costituzionalità, non è, a suo avviso, convincente sotto il profilo del merito.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il comitato si esprime esclusivamente sui profili di costituzionalità e sugli altri aspetti di competenza della I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gneccchi ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che, considerata la complessità tecnica del provvedimento in esame, nella seduta odierna si svolgerà la sola relazione introduttiva, mentre l'espressione del parere è rinviato ad altra seduta, per dar modo alla relatrice di effettuare i necessari approfondimenti.

Beatrice LORENZIN (PdL) relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 1 reca una delega al Governo per la definizione di un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di rimuovere alcuni limiti previsti dalla legislazione vigente. In particolare, nell'esercizio della delega è previsto che la totalizzazione venga ammessa a prescindere dalla durata dei periodi da totalizzare (la legislazione attualmente vigente prevede un limite minimo di 3 anni); che per le casse professionali la misura del trattamento sia determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi; che la facoltà di totalizzazione è sempre riconosciuta per le pensioni di inabilità o indirette; che la facoltà di totalizzazione è riconosciuta per la pensione di vecchiaia, a condizione che

si siano compiuti i 65 anni di età e che si possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione, nonché per la pensione di anzianità, a condizione che vi sia un minimo di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica dell'avente diritto.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica (di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro 45 giorni.

L'articolo 2 dispone la sospensione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*nonies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), che hanno introdotto – al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici – una nuova disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (comportando, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri a carico dei richiedenti). La sospensione riguarda an-

che le domande già presentate tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e la data di entrata in vigore della legge, fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto.

L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali ai fini della costituzione della pensione stessa (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010 (C. 4454 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4454 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva »;

rilevato che:

il provvedimento è diretto a favorire l'uso e l'acquisizione della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde e al riconoscimento della lingua dei segni italiana anche in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, realizzando i principi di uguaglianza e pari dignità sociale;

esso, pertanto, investe, innanzi tutto, la materia dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui determinazione spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*);

viene demandato ad un regolamento del Governo la disciplina relativa all'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, intervenendo, quindi, sulle materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e *l*) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

sono dettate disposizioni anche in ordine all'insegnamento della lingua dei segni italiana: esse, pertanto, rientrano nell'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché nell'ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
AVVERTENZA	39

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, ricorda che all'approvazione del provvedimento in esame sono molto interessati sindaci e presidenti di provincia, in quanto esso è strettamente connesso alle competenze attribuite ai medesimi in relazione al trattamento dei detenuti. A tale proposito rileva come da ultimo il Presidente della provincia di Savona abbia sottolineato l'esigenza di prevedere il potere di sindacato ispettivo ai rappresentanti degli enti

locali che abbiano delle competenze in materia penitenziaria.

Dopo essersi soffermata sulla situazione di illegalità nella quale si trovano le carceri italiane, denunciata anche dal Presidente della Repubblica, e aver rappresentato l'intenzione dei parlamentari radicali di avvalersi della possibilità di far convocare in via straordinaria le Camere ai sensi dell'articolo 62, comma 2 della Costituzione, sulla drammatica situazione delle carceri, esprime tutta la propria delusione nel prendere atto delle difficoltà che sono emerse nel corso dell'*iter* parlamentare della proposta di legge in esame, la cui approvazione riteneva invece agevole. Osserva che si tratta di una proposta certamente non complessa nel suo contenuto, limitandosi ad estendere ad alcune categorie di soggetti che rivestono un ruolo istituzionale il potere di svolgere sindacato ispettivo nelle carceri così come attualmente previsto dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario per una serie di altri soggetti. Esprime tutta la sua preoccupazione nel constatare la difficoltà del Parlamento ad affrontare un tema tanto semplice come quello oggetto del provvedimento in esame, ma che attiene ad una questione, quale quella penitenziaria, che

necessita di soluzioni urgenti per cercare di porre rimedio alla drammatica situazione nella quale si trovano sia i detenuti che coloro che lavorano nelle carceri. Denuncia come il sovraffollamento delle carceri si aggravi di giorno in giorno anche a causa di scelte del tutto irrazionali relative al trattamento dei singoli detenuti che vengono trasferiti da un carcere ad un altro senza una reale ragione.

Conclude auspicando che la Commissione giustizia prenda atto prima possibile di tale situazione iniziando ad approvare un testo, come quello in esame, che cerca di dare degli strumenti a coloro ai quali sono attribuite competenze specifiche in materia penitenziaria al fine di verificare quali siano gli interventi da promuovere nelle carceri.

Marilena SAMPERI (PD), dopo aver precisato di non avere una competenza specifica in relazione alla materia penitenziaria, richiama la propria esperienza di sindaco di Caltagirone con riferimento alle questioni inerenti al carcere che si trovava nell'ambito di tale comune. A tale proposito sottolinea come, pur in assenza di una normativa come quella che il provvedimento in esame introdurrebbe nell'ordinamento, sia stata in grado di svolgere pienamente le funzioni che la legge attribuisce ai sindaci in relazione al trattamento dei detenuti, quale ad esempio quella in ordine al lavoro esterno dei medesimi. Ritiene in sostanza che anche in assenza di una norma che attribuisca al sindaco il potere di sindacato ispettivo ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, vi possa essere un proficuo rapporto di collaborazione tra l'ente locale e la struttura penitenziaria. La normativa vigente, a suo parere, non esclude la possibilità per ciascun sindaco di avere dei « colloqui privati » con i detenuti.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, replica all'onorevole Samperi evidenziando come il potere di sindacato ispettivo di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario sia cosa ben diversa dal sostenere dei « colloqui privati » con i detenuti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo a titolo personale, esprime perplessità sul provvedimento in esame che rischia di introdurre nell'ordinamento una norma che avrebbe come unico effetto sostanziale quello di pubblicizzare in maniera enfatica le visite nelle carceri di alcuni sindaci o presidenti di provincia che utilizzerebbero il potere attribuito loro dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario in maniera del tutto strumentale. Facendo riferimento alle visite da lui effettuate nelle carceri, evidenzia come il vero problema che rende drammatica la vita negli istituti penitenziari sia l'assoluta mancanza di lavoro. Ritiene che su tale tema il Parlamento si dovrebbe concentrare per trovare delle soluzioni adeguate, valutando, invece, del tutto congrua la normativa che il testo in esame intende modificare.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il provvedimento in esame non chiarisca le finalità che i presentatori intendono perseguire attraverso la sua approvazione.

Dopo aver evidenziato come l'ampliamento ai presidenti di provincia della possibilità di accesso agli istituti penitenziari appaia di dubbia opportunità anche in virtù delle funzioni attribuite a tali enti, ricorda che al sindaco fanno già capo competenze in materia sanitaria, che vengono generalmente esercitate attraverso una attività ispettiva di contenuto anche tecnico svolta dalle articolazioni delle aziende sanitarie. L'affidamento ai sindaci di tale facoltà di accesso parrebbe più probabilmente rivolto a trasformare il sindaco in una figura analoga a quella del « tutore dei detenuti » istituita da alcune leggi regionali, ma proprio per questo tale previsione finirebbe per attribuire al sindaco un'ulteriore funzione in aperto contrasto con l'orientamento di evitare, in capo agli enti locali, l'attribuzione di ulteriori compiti.

Ritiene che dall'approvazione della legge potrebbe derivare un ampliamento della conflittualità istituzionale senza che ciò comporti benefici apprezzabili alla « questione carceraria ».

Conclude ritenendo semmai corretta la previsione legislativa relativa ai deputati europei, attualmente non affidata ad una norma, e sottolinea come risulti ormai opportuna una specifica audizione dei vertici del ministero allo scopo di aggiornare la Commissione sull'avvio della realizzazione dei nuovi padiglioni auspicando che il presidente si faccia interprete della richiesta.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, ribadisce che il potere di sindacato ispettivo attribuito dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario si limita a consentire ai titolari di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti. Evidenzia quindi come tale potere sia strettamente connesso alle competenze che ai titolari del medesimo sono attribuite dalla legge in ordine al trattamento stesso. Considerato che il sindaco e il presidente della Provincia hanno competenze ben delineate in merito al trattamento dei detenuti, come in materia di salute o di lavoro, non comprende le ragioni per le quali a tali competenze non debba corrispondere un conseguente potere di controllo per poter verificare la situazione di reale trattamento dei detenuti. In materia di salute ricorda, ad esempio, come ultimamente nelle carceri vi siano stati dei casi di meningite.

Facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Samperi, si chiede quale sia la percentuale di detenuti nel carcere di Caltagirone che lavorano grazie agli interventi del sindaco di quel comune, essendo sicura, in base alle visite da lei effettuate presso tale carcere, che in realtà tale percentuale sia minore rispetto a quella della media nazionale. Ritiene comunque che trovare una soluzione alla questione della mancanza di lavoro nelle carceri sia di fondamentale importanza per tentare di risolvere i gravi problemi che affliggono le carceri italiane.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione debba riflettere se il provvedimento in esame abbia un'utilità pratica o se invece si limiti ad attribuire dei nuovi poteri ad alcuni soggetti senza che

ciò possa avere delle ricadute positive in relazione alle condizioni di trattamento dei detenuti. Ricorda, ad esempio, che il potere attribuito dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario ai parlamentari è strettamente connesso al potere di iniziativa legislativa nonché a quello di presentare interrogazioni al Governo. Ritiene che nel caso dei sindaci tale esigenza non sussista, ricordando come, ad esempio, in materia sanitaria il sindaco abbia una competenza d'urgenza, essendo la materia rimessa alle regioni, al DAP e alle ASL. Non ritiene neanche corretto, come invece affermato dalla relatrice, che il provvedimento in esame possa risolvere la questione carceraria.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, replica all'onorevole Ferranti di non aver mai fatto un'affermazione del genere, ritenendo il provvedimento utile, ma non certamente risolutivo della questione carceraria.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la propria convinzione circa l'inutilità di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti ai quali è applicabile l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, essendo piuttosto necessaria una disposizione diretta ad ampliare la possibilità per i sindaci di visitare le carceri nel caso in cui la visita sia strettamente connessa e finalizzata a dei progetti specifici, come ad esempio, in materia di lavoro dei detenuti. A tale proposito evidenzia come in alcune carceri, tra le quali ricorda quello di Viterbo, vi siano laboratori attrezzati per il lavoro nelle carceri ma del tutto inutilizzati anche in ragione di uno scarso coordinamento tra il carcere e il territorio ove esso è situato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea come realtà come quella descritta dall'onorevole Samperi si stiano diffondendo anche grazie all'impegno di molti sindaci in materia di lavoro dei detenuti. Cita, a titolo esemplificativo, il caso dei tre carceri di Milano e, in particolare, l'attività lavorativa svolta dai detenuti tossicodipen-

denti presso il carcere di San Vittore. Ritiene, tuttavia, che l'attività ispettiva di cui si discute sia cosa diversa e si ispiri alle tipiche « ispezioni » che si svolgono negli uffici pubblici al fine di trovare dei rimedi ad eventuali disservizi. Sotto questo profilo vengono in questione soprattutto le competenze regionali in materia di sanità, ad esempio per accertare disservizi quali quelli che si sono verificati in seguito al passaggio delle competenze in tema di sanità penitenziaria dal DAP alle regioni. Desta invece perplessità la configurazione di un analogo potere ispettivo in capo al sindaco e al presidente della provincia. Ritiene, infine, utile lo spunto offerto dall'onorevole Ferranti ed ipotizza che il provvedimento possa essere modificato prevedendo degli strumenti che incentivino e facilitino la concertazione tra amministrazioni locali, amministrazioni carcerarie e aziende al fine di dare un maggiore impulso alle attività lavorative svolte dai detenuti.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Caliendo, nel quale si ravvisa un'apertura certamente maggiore rispetto a quella dimostrata da alcuni commissari. Ribadisce quindi come il provvedimento in esame non abbia affatto la pretesa di risolvere il problema carcerario. Altri, come già precisato più volte, sono i provvedimenti che il Parlamento deve esaminare per risolvere questo gravissimo problema. Tuttavia, a suo giudizio, l'elemento della conoscenza è fondamentale per risolvere i problemi, poiché conoscere a fondo determinate realtà rende più responsabili. Sottolinea, in ogni caso, come dal dibattito emerga con chiarezza come il ruolo dei sindaci sia tutt'altro che secondario, soprattutto sotto il profilo del reinserimento sociale del detenuto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.
C. 2996 Reguzzoni.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea.
(COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.
(COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
(COM(2011)276 def.).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
RISOLUZIONI:	
7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148</i>)	40
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	48
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 12 luglio 2011.

Luciano ROSSI (Pdl) rileva che sul tema oggetto della risoluzione la Commissione ha svolto un ampio e approfondito dibattito e che le audizioni programmate hanno fornito elementi di verifica utili. Alla luce dell'istruttoria svolta, propone pertanto una riformulazione della risoluzione che auspica sia ampiamente condivisa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere favorevole sulla risoluzione come riformulata dal presentatore.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che nel testo riformulato non vi è alcun riferimento al decreto del Direttore Generale dei Lavori e del Demanio che ha inserito gli alloggi oggetto della risoluzione nell'elenco dei beni della difesa oggetto di alienazione. Ritene che in tal modo vi sia il concreto rischio di adottare un atto di

indirizzo da cui scaturiscono impegni difficilmente assolvibili. Evidenza, in particolare, che quanto affermato nelle premesse della nuova formulazione del testo, in merito alla non applicabilità dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, si ponga in contraddizione con la procedura concretamente esperita e che si è concretizzata nel citato decreto. Pertanto, propone di svolgere ulteriori approfondimenti della problematica, così da pervenire entro una settimana all'approvazione della risoluzione in un testo che ne garantisca in modo univoco il conseguimento degli obiettivi.

Luciano ROSSI (PdL) ricorda che la risoluzione in discussione, peraltro sottoscritta anche da esponenti del gruppo del Partito democratico, è già da lungo tempo all'esame della Commissione e che la riformulazione proposta tiene conto anche dei rilievi relativi alla procedura di cartolarizzazione emersi nel corso del dibattito. Sottolinea che il dispositivo della risoluzione è stato riformulato proprio allo scopo di stimolare l'Esecutivo a superare ostacoli procedurali che indubbiamente esistono ma che non appaiono del tutto ostativi. Ritiene dunque opportuno procedere a una rapida approvazione dell'atto di indirizzo.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nel sottolineare lo sforzo dei rappresentanti del Partito democratico in Commissione per giungere ad una soluzione condivisa malgrado nel corso del dibattito e dell'attività conoscitiva siano emerse strette e contraddizioni, in considerazione della volontà manifestata dal Governo di voler risolvere la questione affrontata dalla risoluzione in oggetto, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a votare favorevolmente sull'atto di indirizzo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00571 Luciano Rossi nel testo riformulato, che assume il numero 8-00148 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Atto n. 389.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 28 settembre 2011. Avverte, altresì, che sono pervenuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, i rilievi della V Commissione sul provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2009/81 – il cui recepimento è oggetto di apposita delega legislativa – relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

Rammenta, quindi, che a seguito dell'assegnazione dell'atto pochi giorni prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (fissato al 21 agosto 2011), opera il meccanismo di proroga di ulteriori tre mesi per l'esercizio della delega (fino al 19 novembre 2011).

Per comprendere la genesi della nuova normativa occorre ricordare che il settore degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo.

Gli Stati membri hanno solo raramente dato applicazione alla disciplina comunitaria degli appalti pubblici, preferendo in massima parte avvalersi dell'ampia possibilità di derogare alla regolamentazione comunitaria prevista dall'articolo 296 del Trattato CE (articolo 346 del Trattato dell'Unione), consentita ogni qual volta essi ritengano che siano in gioco interessi essenziali della propria sicurezza, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico. Anche il codice dei contratti pubblici, di diretta derivazione comunitaria, all'articolo 196, riconosce la specialità della disciplina degli appalti nel settore della difesa, rinviando la normativa di dettaglio a un apposito atto regolamentare.

Essendo la normativa interna di ogni Stato membro sostanzialmente diversa l'una dall'altra, evidentemente si determinano ostacoli all'integrazione del mercato su scala continentale. Nel corso degli anni è però venuta a maturazione la consapevolezza di dover pervenire a un mercato della difesa europea maggiormente concorrenziale, come presupposto essenziale per garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori e per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, senza sacrificare le esigenze di sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti.

La citata direttiva 2009/81/CE – attuata nel diritto interno con lo schema di atto in esame – mirava quindi a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati, e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e difesa. L'obiettivo di armonizzare i termini di pubblicazione, le procedure di presentazione delle offerte e gli ulteriori criteri di selezione e di affidamento degli appalti appare infatti funzionale alla diminuzione dei costi amministrativi, che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, l'introduzione del principio di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, consente agli operatori economici

del settore di partecipare alle gare di appalto in qualsiasi Stato membro dell'UE su di un piano di parità.

Dalla disciplina comunitaria emerge altresì il principio secondo cui il valore della concorrenza economica, pur di assoluta rilevanza, non ha però carattere assoluto e inderogabile, ma richiede di essere temperato con valori altrettanto rilevanti quali la difesa e la sicurezza degli Stati membri e, pertanto, può anche recedere quando interessi ritenuti prevalenti impongono l'esclusione di alcune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica.

Sui contenuti della citata direttiva la Commissione Difesa della Camera si è già espressa favorevolmente il 16 febbraio 2010.

Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, esso è composto da 36 articoli divisi in quattro titoli. Il titolo I (articoli da 1 a 9) reca la disciplina generale del provvedimento; il titolo II (articoli da 10 a 30) riguarda l'ambito di applicazione, i requisiti per la partecipazione alle gare, le procedure di scelta del contraente, i bandi di gara e il subappalto; il titolo III (articolo 31) concerne i contratti sotto soglia comunitaria; il titolo IV (articoli da 32 a 36) reca le norme di chiusura del provvedimento.

Il testo riproduce in larga parte i contenuti della direttiva, discostandosene solo in alcuni passaggi che saranno messi in evidenza nel corso dell'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1, nel ripetere le definizioni contenute nella direttiva, opera alcune integrazioni che, come precisato nella relazione illustrativa, sono dettate dalla necessità di definire più puntualmente l'ambito di applicazione del decreto (con riguardo alle definizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, di documentazione dell'appalto e quella di procedura ristretta ed all'inclusione della definizione di lavori e servizi per fini specificatamente militari). Sono altresì definiti i concetti – non precisati nella direttiva – di « materiale

militare », e del termine « sensibile », riferito a fattispecie in cui siano in gioco informazioni classificate.

L'articolo 2 definisce l'oggetto delle procedure di appalto regolate dallo schema in esame, consistente nelle forniture di materiale militare e di materiale cosiddetto « sensibile », nei servizi direttamente correlati a queste due tipologie di materiale nonché nei contratti per lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili.

Con riferimento ai contenuti di tale articolo osserva, quindi, che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul citato provvedimento, ha invitato il Governo a valutare se integrare il testo con uno specifico riferimento anche all'ambito degli appalti nel settore della sicurezza non militare.

L'articolo 3 reca un rinvio generale alla disciplina del codice dei contratti pubblici, nel riconoscimento del principio della specificità dei settori della difesa e della sicurezza.

L'articolo 4 demanda a due decreti presidenziali la regolamentazione di « istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice » e nei suoi regolamenti di esecuzione.

Con riferimento a tale articolo osserva, quindi, che il Consiglio di Stato, nel proprio parere ha evidenziato che « occorre specificare, per delimitare l'oggetto dei regolamenti ivi previsti, quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice ».

Rileva, inoltre, il rischio di comporre un quadro normativo piuttosto stratificato, in quanto la medesima materia potrebbe contemporaneamente ricadere nella disciplina del codice dei contratti pubblici, del presente testo, e di ben tre regolamenti attuativi. Infatti, oltre ai due indicati dall'articolo in commento, è in corso di emanazione anche quello previsto dall'articolo 196 del medesimo codice, relativo alla disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare.

L'articolo 5 regola i rapporti tra le diverse discipline cui andrebbero sottopo-

ste le operazioni che sembrerebbero essere ricomprese contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque (come si legge nella relazione illustrativa) che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 esclude dall'applicazione del decreto e del codice anche i contratti che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e per l'altra non rientrano nel campo di applicazione né del decreto né del codice.

Sul punto la direttiva si limita a prevedere che non si applichi il decreto di recepimento della direttiva medesima, ma non esclude la possibilità di applicare il codice dei contratti, come infatti suggerisce il Consiglio di Stato nel proprio parere.

Occorre dunque in ogni caso precisare se, per tali operazioni, la disciplina applicabile sia quella riferita ai cosiddetti « contratti esclusi » di cui al successivo articolo 6.

L'articolo 6 elenca le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del decreto. Si segnala che oltre a quelle già previste dalla direttiva 2009/81, sono contemplate ulteriori esclusioni, con specifico riferimento ai contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione, ai contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi, ai contratti riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni.

Anche per tale articolo, il citato parere del Consiglio di Stato invita il Governo a chiarire i rapporti tra le esclusioni dell'articolo 6 e l'articolo 17 del codice che già consente deroghe al medesimo codice per i soli contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

L'articolo 7 dispone l'applicabilità delle disposizioni recate dal decreto stesso ai contratti di fornitura di taluni servizi, elencati nell'allegato I, mentre per i contratti aventi per oggetto i servizi di cui

all'allegato II si applicano solo le previsioni di cui agli articoli 23 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore.

L'articolo 8, in riferimento alla disciplina da applicare ai contratti in tutto o in parte sottratti all'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisa l'applicabilità, per taluni di essi, dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al presente schema di decreto le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.

L'articolo 9 contempla la possibilità di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, disciplina le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.

L'articolo 10, fissa le soglie di valore del contratto, al netto dell'IVA sopra le quali si applica il decreto, pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori.

Gli articoli da 11 a 15 definiscono i requisiti per la partecipazione alle gare.

Nello specifico, l'articolo 11 integra le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'articolo 38 del codice. Si prevede in particolare che l'esclusione possa dipendere anche dal verificarsi di fattispecie riguardanti reati terroristici, da violazioni degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente,

dalla sussistenza di elementi indicativi dell'assenza di unicità del centro decisionale, dall'insussistenza dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato.

Il successivo articolo 12, prevede requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi.

L'articolo 13 garantisce la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti.

L'articolo 14 dispone che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, che possono riguardare, in particolare, la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto, l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, la capacità necessaria a far fronte a esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto.

L'articolo 15, dispone che agli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano i criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane, che tuttavia non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Ciò comporta che gli operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Con riguardo all'articolo in esame, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'inopportunità di assoggettare le imprese dell'Unione europea alla medesima disciplina prevista per le imprese extra UE. Peraltro, la medesima direttiva oggetto di recepimento ammette che si consenta alle sole imprese dell'Unione eu-

ropea di partecipare agli appalti pur se prive di criteri di qualificazione analoghi a quelle richieste agli operatori italiani.

Gli articoli da 16 a 20 riguardano la procedura di scelta del contraente. In particolare, l'articolo 16, individua le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti.

Non viene dunque contemplata, in linea con quanto statuito dalla direttiva comunitaria, la possibilità di ricorrere alla « procedura aperta », per cui le uniche due tipologie di procedura alle quali è possibile far ricorso in via ordinaria sono la procedura ristretta e quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, salvo il ricorso al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi. Le stazioni appaltanti possono peraltro concludere accordi quadro (ovvero accordi per stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo) con durata, in deroga a quanto previsto dal codice (quattro anni), comunque non superiore ai sette anni, salvo i casi eccezionali espressamente indicati dall'articolo 18.

L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le due procedure ordinarie, mentre l'articolo 18 prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate dal codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara.

L'articolo 19 prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo.

Il successivo articolo 20 stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1,

del codice, possono essere altresì considerati come elementi di valutazione anche l'interoperabilità e le caratteristiche operative.

A tale proposito osserva che il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'opportunità che a ciascun elemento valutativo sia attribuito un certo peso, da precisare nei documenti dell'appalto o quanto meno il loro ordine decrescente di importanza, in linea con la disciplina generale del codice dei contratti (articolo 83, comma 2).

Gli articoli da 21 a 26 concernono bandi, avvisi e inviti. In particolare, l'articolo 21, prevede, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio « profilo di committente », in merito all'importo complessivo stimato, calcolato per gruppi di prodotti e categorie di servizi, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori.

Riguardo a tale disposizione osserva che, rispetto all'articolo 63 del codice, nulla è disposto quanto alla soglia minima relativa all'ammontare del valore dell'appalto affinché possa essere riconosciuta tale facoltà.

L'articolo 22 definisce gli obblighi di pubblicazione del bando di gara ed il successivo articolo 23 dispone su modalità e tempistica della pubblicazione, mediante un avviso, dei risultati della procedura di aggiudicazione, e delle relative eccezioni.

In relazione alla previsione secondo cui le Amministrazioni sono legittimate a non pubblicare talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo (articolo 23, comma 4), che risulta testuale recepimento della direttiva comunitaria, rileva che il Consiglio di Stato ha osservato che sarebbe comunque opportuno, a fini di trasparenza delle procedure, che tale facoltà possa essere esercitata solo se già contenuta nel bando (ove non secretato).

L'articolo 24, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche

che devono comparire nella documentazione dell'appalto, mentre il successivo articolo 25 prevede la facoltà della stazione appaltante, previa indicazione espressa nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato e in conformità con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto.

L'articolo 26 aggiunge, ai motivi di esclusione già previsti in via ordinaria dal codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Gli articoli da 27 a 30 disciplinano il subappalto. In particolare, l'articolo 27 riconosce all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori, e fissa il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore.

L'articolo 28 esclude dalla categoria dei « terzi », ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate.

L'articolo 29 prevede, poi, per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma, mentre il successivo articolo 30 prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e fissa i parametri ai quali l'aggiudicatario deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori.

L'articolo 31, prevede che ai contratti sotto soglia comunitaria siano applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso.

Infine, gli articoli 32-36 recano le norme di chiusura. In particolare, l'articolo 32 regola la revisione periodica delle

soglie, mentre l'articolo 33 prevede talune modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. In particolare: l'integrazione dell'articolo 1, comma 1, in modo da precisare e differenziare i diversi campi d'applicazione del codice e del decreto; l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16, che, come precisato nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame « riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice »; la modifica dell'articolo 17, in modo da prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dallo schema di decreto in esame, anche per i contratti cui è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza; alcune modifiche all'articolo 196, in modo da delimitare il campo d'applicazione dell'emanando regolamento di attuazione, al fine di escluderne i contratti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

Il successivo articolo 34 stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, mentre gli articoli 35 e 36 contengono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento fissata a partire dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che il tema oggetto dello schema di decreto legislativo in esame si presenta particolarmente complesso, anche perché si innesta nel filone delle opere secretabili e delle procedure non soggette alla normativa

comunitaria. Ricorda che proprio su tale materia ha presentato numerose interrogazioni alle quali non è ancora stato dato alcun seguito. Ritiene quindi che l'esame dell'atto del Governo potrebbe essere reso più agevole dallo svolgimento di un'appropriata attività conoscitiva. Al riguardo, propone che si proceda all'audizione di rappresentanti dei soggetti istituzionali competenti, ivi compresa la Corte dei Conti, di organi rappresentativi degli operatori economici del settore e di esperti in materia di contratti pubblici.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile lo svolgimento da parte della Commissione di un'attività conoscitiva, os-

servando tuttavia che dovrebbero preliminarmente essere acquisiti dal Governo, in sede di replica, i chiarimenti richiesti nella propria relazione.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, tenuto conto dei ristretti termini a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, si riserva di informare il presidente Cirielli della richiesta di svolgimento delle audizioni, al fine di prevederne lo svolgimento nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premessi che:

in un complesso storico di pregio ubicato nel cuore della città di Orvieto, ha sede dal 1996 il Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza;

all'atto della consegna alla Guardia di Finanza del compendio immobiliare comprendente la Caserma Monte Grappa, non erano tuttavia comprese 12 unità abitative, che rimasero in uso al ministero della Difesa per le necessità relative al III° Reggimento Guardie avente sede presso la separata Caserma « Piave »;

le suddette unità abitative, a partire dal 1998, sono state abitate in minima parte (3 alloggi su 12), da personale dell'esercito;

una volta completato lo scioglimento del III° Reggimento Guardie al cui servizio erano rimasti gli alloggi di servizio, è stata più volte reiterata senza successo dal Comando generale della Guardia di finanza – a partire dal 2003 – la richiesta di acquisire la porzione immobiliare al restante complesso;

il mancato accoglimento di tali richieste risulta essere motivato sulla base della conferma da parte delle competenti Autorità militari della necessità di continuare a disporre della palazzina in argomento per le esigenze abitative delle Forze armate in Orvieto;

tali motivazioni appaiono tuttavia essere venute meno, dal momento che

risulta essere maturata la volontà del Ministero della Difesa di provvedere con l'Agenzia del Territorio al frazionamento dell'unica particella catastale della Caserma Monte Grappa, al fine di procedere all'alienazione degli alloggi che insistono nel medesimo complesso immobiliare, con ciò rendendo palese che tali alloggi non sono più considerati necessari per le esigenze delle strutture operative dell'Esercito operanti in Orvieto, che peraltro non sono più attive;

gli alloggi di servizio in oggetto sono parte integrante del complesso immobiliare sede della Caserma Monte Grappa di Orvieto – ove ha sede il Centro Addestrativo di Specializzazione della Guardia di finanza – come anche rilevabile dalla pertinente planimetria e dall'identificazione dell'intero compendio demaniale in un'unica particella catastale che ricomprende anche la stessa palazzina alloggi. Peraltro, alcuni di tali alloggi dispongono di affaccio diretto sull'area interna carrabile della caserma;

per l'eventuale alienazione non può trovare applicazione la procedura di dismissione di cui all'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (codice dell'ordinamento militare) che esclude dal relativo ambito di operatività gli alloggi di servizio del Ministero della difesa « realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio », anche per ragioni di sicurezza, pienamente sussistenti nel caso di specie;

segnalata l'esigenza di favorire l'acquisizione degli alloggi da parte del Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza;

per queste ragioni, l'eventuale alienazione della struttura a privati potrebbe arrecare grave e d'irrimediabile pregiudizio, tenuto altresì conto che il compendio immobiliare militare è destinato allo svolgimento di attività addestrative e di specializzazione antiterrorismo;

la concessione in uso governativo dello stabile alla Guardia di finanza garantirebbe il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, in quanto l'esigenza infrastrutturale del Corpo potrebbe non essere adeguatamente soddisfatta ricorrendo al mercato, atteso che la funzionalità degli alloggi è ottimale laddove gli stessi insistono nel medesimo compendio in cui è ubicata la caserma;

il ricorso al mercato, in ogni caso, comporterebbe l'impiego di risorse finanziarie di ammontare superiore rispetto a quello ricavabile dall'alienazione dei ce-spiti;

preso atto che due delle citate unità abitative sono nella disponibilità di personale in quiescenza dell'Esercito e dell'inopportunità dell'interruzione del rapporto di locazione da tempo in essere,

impegna il Governo:

a compiere ogni atto idoneo ad evitare l'alienazione della palazzina ex Esercito rientrante nel citato compendio immobiliare della caserma Monte Grappa di Orvieto;

ad assicurare che l'immobile, con ogni consentita urgenza, sia concesso in uso governativo alla Guardia di finanza, vincolando tale assegnazione alla prosecuzione del rapporto di locazione in essere delle due unità immobiliari citate in premessa con gli attuali conduttori, fino al termine delle esigenze abitative dei medesimi.

(8-00148) « Luciano Rossi, Ceroni, Cicu, Garofalo, Palmieri, Gidoni, Giulio Marini, Barbieri, Pizzolante, Mazzuca, Moles, Holzmann, Mazzoni, Speciale, Del Tenno, Marinello, Osvaldo Napoli, Cesaro, Trappolino ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 9.45.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

C. 3222 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e dell'emendamento ad esso riferito, contenuto nel fascicolo n. 1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2011. In quell'occasione, la Commissione, preso atto degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica del 28 aprile 2011 negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tese a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica. In particolare, ricorda che le condizioni erano riferite all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*, ed erano volte a chiarire che le attività poste in essere dall'amministrazione militare in relazione al provvedimento in esame fossero esclusivamente quelle che la stessa amministrazione già svolge, su richiesta degli interessati, in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi della normativa vigente, e richiedevano l'introduzione, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), di una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Fa presente inoltre che la Commissione di merito, nella seduta del 19 maggio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, nonché la condizione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, con l'inserimento del comma 2 dell'articolo 1, che disciplina il termine iniziale di efficacia delle disposizioni del provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, reputa comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Tortoli 1.20, che modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), relative all'istituzione di un

albo delle imprese idonee ad espletare le attività relative alla bonifica degli ordigni bellici e all'istituzione di un'apposita Commissione di esperti per verificare l'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo. In proposito, osserva che l'emendamento, nel riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), diversamente dal testo attualmente all'esame dell'Assemblea, non contiene una specifica clausola di neutralità finanziaria relativa all'istituzione dell'albo. Al fine di garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giudica, pertanto, necessario introdurre anche nell'emendamento una specifica clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se dalla reviviscenza, sino alla data di applicazione della nuova disciplina, delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 1946, abrogate dal decreto legislativo n. 66 del 2010, possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che tale provvedimento prevedeva espliciti benefici in relazione alla bonifica dei campi minati. Al riguardo, osserva che la reviviscenza delle norme del predetto decreto potrebbe essere limitata ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime parere favorevole sul testo e concorda sull'opportunità di condizionare il parere favorevole sull'emendamento Tortoli 1.20 all'introduzione delle modifiche segnalate dal presidente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come si continui, malgrado l'annuncio di privatizzazioni e liberalizzazioni, ad adottare leggi di stampo sovietico. Osserva, infatti, come già il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preveda l'obbligo di effettuare l'analisi di tutti i rischi, compresi quindi quelli richiamati nel provvedimento in esame, che, a suo avviso, avrà l'unico effetto di imporre ulteriori oneri amministrativi alle imprese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3222 e abb.-A, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici e l'emendamento ad esso riferito contenuto nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.20, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

nella parte consequenziale, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

nella parte consequenziale, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, ».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria e che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica, osserva che, pur considerando la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 6, appaiono necessari chiarimenti del Governo sugli eventuali riflessi finanziari connessi all'attuazione di alcune previsioni contenute nel testo. Fa riferimento in particolare: all'istituzione del Comitato nazionale per le politiche in materia di sperimentazioni, ai sensi del comma 2, lettera g), in quanto il richiamo al limite degli ordinari stanziamenti di bilancio ed alle vigenti disposizioni in materia di contenimento degli oneri degli organi collegiali appare piuttosto riferito alla realizzazione della rete di comitati etici, prevista dalla medesima disposizione; alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, nell'ambito della razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio di cui alla lettera o) del medesimo comma. Poiché attualmente, in base alla normativa vigente, tali introiti sono versati al Ministero della salute, una loro diversa destinazione potrebbe riflettersi negativamente sul bilancio del medesimo Ministero. Appaiono necessari chiarimenti del Governo, infine, in riferimento alla previ-

sione di forme di sostegno per l'attivazione o l'ottimizzazione dei centri clinici dedicati agli studi clinici di fase 0 e I, sia su pazienti sia su volontari sani ai sensi del comma 2, lettera *d*). In assenza di indicazioni nella relazione tecnica, in ordine alle concrete modalità di sostegno da realizzare nei settori di intervento richiamati dal testo, non è possibile escludere effetti onerosi connessi all'attuazione della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 2, lettera *g*), dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, il quale stabilisce indirizzi generali coerenti e promuove lo scambio di informazioni anche in riferimento alle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in corso di approvazione, prevedendo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, la realizzazione di una rete dei comitati etici, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione. Fanno parte del Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che dalla formulazione della norma non appare chiaro a quali risorse occorra fare riferimento ai fini della realizzazione della rete di comitati etici. In merito al Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento del Governo al fine di precisare se alla relativa istituzione e funzionamento si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento alla composizione del Comitato nazionale, evidenzia che la norma si limita a precisare che fanno parte dell'organismo anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome senza provvedere all'individuazione

dei restanti componenti. Inoltre, osserva che la norma non esclude che ai componenti del suddetto Comitato siano corrisposti emolumenti, indennità o rimborsi spese. Tale mancata esclusione potrebbe rendere inefficace l'operatività della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 6 del presente articolo in relazione al complesso delle disposizioni recate dall'articolo stesso. Osserva che l'articolo 1, comma 4, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo siano trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere che gli schemi di decreti legislativi in esame siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini di una compiuta verifica dell'effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 6 del presente articolo. Fa presente che l'articolo 1 comma 6, dispone che dall'attuazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che, a tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega al Governo, di cui al comma 1, volta al riassetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo, premesso che una disposizione di analogo tenore è prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 123 del 2007, con riferimento alla delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo non contiene alcuna indicazione, anche di carattere quantitativo, in merito alle risorse finanziarie che saranno oggetto di diversa allocazione

da parte delle amministrazioni competenti, né chiarisce le modalità con le quali si procederà a tale diversa allocazione. Dal punto di vista formale, rileva che l'articolo in esame, oltre alla clausola di invarianza finanziaria di portata generale di cui al comma 6, reca due clausole di invarianza anche al comma 2 e, in particolare, alla lettera *i*), numero 2), e alla lettera *m*), con riferimento alle disposizioni ivi previste. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di sopprimere le due clausole citate, stante la portata di carattere generale recata dalle disposizioni del comma 6. Sempre dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la norma in esame al fine di fare riferimento ad una «diversa allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni competenti». Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con particolare riferimento al comma 1, rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza al fine di renderla pienamente conforme alla prassi consolidata, in base alla quale occorre riferirsi ai «nuovi o maggiori oneri» anziché agli «ulteriori oneri». Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni riguardanti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'attenuazione del regime di esclusività nella direzione scientifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, introdotta dalla Commissione di merito, e il contestuale venire meno del meccanismo finanziario di salvaguardia costituito dalla riduzione della retribuzione, possa comportare un onere attualmente non previsto a carico di tali strutture del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 4, relativo all'impignorabilità dei fondi per la ricerca sanitaria, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dispone che le somme indicate negli specifici capitoli dello stato di previsione degli enti istituzionali destinatari del finanziamento delle attività di ricerca di cui agli articoli

12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente disposizione sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Al riguardo, dal punto di vista formale, osserva che la disposizione dovrebbe fare più opportunamente riferimento al bilancio e non «allo stato di previsione» degli enti istituzionali destinatari dei finanziamenti sopra indicati. Con riferimento all'articolo 5, relativo al finanziamento per l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» di Roma, osserva che la norma sembra suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto alla disciplina vigente, dal momento che si tratta di un finanziamento diretto che non rende necessario il ricorso alle procedure previste dalla normativa vigente. Il Governo dovrebbe chiarire se tale previsione sia scontata negli attuali tendenziali di spesa e secondo quale ammontare annuo. Osserva inoltre che finanziamento è di natura capitale ma, dalla relazione di accompagnamento, sembrerebbe destinato al finanziamento anche di spese correnti, per esempio quelle di personale. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento del Governo.

Con riferimento all'articolo 6, recante delega per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che i principi ed i criteri di attuazione della delega non appaiono volti a modificare l'attuale collocazione degli enti in esame, esterna all'aggregato delle pubbliche amministrazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 2, lettere *e*) e *f*), rileva l'opportunità di modificare le clausole di invarianza, al fine di renderle pienamente conformi alla prassi consolidata, in base alla quale occorre riferirsi ai «nuovi o maggiori oneri» anziché agli «oneri aggiuntivi». Dal punto di vista formale, osserva che l'articolo in esame, al comma 1, reca una clausola di invarianza con riferimento all'attuazione della delega per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di

odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. Considerato che le clausole di invarianza previste alle lettere *e)* e *f)* del comma 2 si riferiscono a principi e criteri direttivi dettati per l'attuazione della suddetta delega, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere tali clausole, stante la portata generale di quella prevista al comma 1. Con riferimento all'articolo 6-bis, relativo al riconoscimento delle professioni di biologo e psicologo nelle professioni sanitarie, appare necessario che il Governo chiarisca se la norma possa comportare riflessi a carico della finanza pubblica, soprattutto con riferimento alla possibile, conseguente inclusione dei rappresentanti degli ordini professionali in esame nella composizione di organi collegiali, quali il Consiglio superiore di sanità e la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Con riferimento all'articolo 6-ter recante disposizioni in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla necessità, per l'amministrazione giudiziaria, di custodire i beni confiscati possano derivare oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni non appaiono attribuire agli enti del Servizio sanitario nazionale compiti ed attività ulteriori rispetto a quelle attualmente svolte. Con riferimento all'articolo 8, recante riordino delle disposizioni in materia di attività idrotermali, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo dal momento che, da un lato, non si prevede alcuna modifica della normativa vigente in materia di attività idrotermali, dall'altro, non è prevista alcuna spesa in relazione alle attività necessarie per arrivare alla compilazione del testo unico. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che la disciplina in materia di attività idrotermali investe la competenza di enti, come le regioni, appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza al fine di riferirla alla

« finanza pubblica » anziché al « bilancio dello Stato ». Con riferimento all'articolo 9, recante requisiti per l'accesso degli odontoiatri a concorsi del Servizio sanitario nazionale, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di servizi erogati dalle farmacie, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 11, recante abrogazione del principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie in farmacia, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 12, recante istituzione del fascicolo sanitario elettronico, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che, come affermato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, le disposizioni appaiono volte a rendere organica la disciplina in materia di fascicolo sanitario elettronico, senza autorizzare alcuna nuova spesa. Con riferimento all'articolo 12-bis, recante disposizioni in materia di telemedicina e teleconsulto, fa presente che, allo scopo di verificare l'effettività della clausola di invarianza degli oneri, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità di avvio e di funzionamento del tavolo tecnico. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione dovrebbe, più opportunamente, fare riferimento alle « risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente » anziché alle « disponibilità finanziarie » del Ministero della salute. In casi analoghi, nei quali determinate misure devono essere implementate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il legislatore prevede l'utilizzo delle « risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ». Con riferimento all'articolo 13, recante istituzione di sistemi di sorveglianza, rileva che l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica è dimostrata dalla relazione tecnica limitatamente al settore dei dispositivi medici, essendo la tenuta dei relativi registri finanziata dagli introiti derivanti dal contributo delle imprese del settore, specificamente destinato

a tale finalità. Non altrettanto può dirsi per gli altri settori che, sulla base delle disposizioni in esame, potranno essere interessati dall'istituzione di registri. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi volti a suffragare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità e di patologia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, osserva come debbano essere approfondite le disposizioni dell'articolo 6, che reca la delega in materia di riforma degli ordini delle professioni sanitarie, al fine di verificare se esse considerino adeguatamente le peculiarità di tali professioni rispetto alle altre attività libero-professionali. In particolare, sollecita l'attenzione del Governo sulle disposizioni del comma 2, lettere *h)* ed *i)*, in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie. In proposito, sottolinea come l'attuale assetto della materia, che prevede il conferimento di competenze giurisdizionali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie costituita presso il Ministero della salute, determina in sostanza la costituzione di un tribunale speciale, ripercorrendo esperienze superate a seguito dell'adozione della nostra Carta costituzionale. Ritiene, poi, condivisibili le disposizioni dell'articolo 6-ter, in materia di esercizio della professione sanitaria, osservando tuttavia come esse dovrebbero essere accompagnate dalla previsione di consistenti sanzioni di carattere pecuniario, al fine di garantire la non reiterazione delle condotte criminose. Osserva, peraltro, che il gettito derivante dalle sanzioni potrebbe eventualmente contribuire a far fronte agli oneri derivanti dalla custodia dei beni confiscati ai sensi della disposizione in esame, sottolineando come la previsione di sanzioni di carattere pecuniario potrebbe contribuire a preservare l'organicità del sistema sanzionatorio penale. Per quanto riguarda, inoltre, gli articoli 10 e 11, fa

presente di giudicare con favore l'attuale sistema di erogazione dei farmaci nel nostro Paese e ritiene, pertanto, che debba valutarsi con estrema attenzione l'ampliamento ivi previsto dei servizi sanitari e parasanitari erogabili dalle farmacie, che potrebbero vedere snaturato il loro attuale ruolo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 4 che recano l'impignorabilità dei fondi per la ricerca sanitaria, rilevando come tale norma impedirà ai fornitori di potere riscuotere le somme loro spettanti sulla base di contratti gravanti proprio sui medesimi fondi. Si chiede inoltre se la retroattività della disposizione non riguardi il caso dell'istituto San Raffaele di Milano, ritenendo comunque non accettabile la disposizione sotto il profilo giuridico.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 1, rinvia al Ministero della salute la trattazione degli specifici elementi di dettaglio richiesti al fine di rendere pienamente efficace la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo in argomento. Condivide quanto affermato dal relatore circa l'esigenza di inserire nel testo un'apposita norma volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese ai componenti degli organismi collegiali di cui al comma 2, lettera *g)*. Circa l'articolo 3 conferma l'assenza nel testo attuale di qualsiasi riferimento ai criteri di determinazione del trattamento economico del direttore scientifico nel caso di contestuale svolgimento delle funzioni di direttore di struttura complessa. Inoltre, ritiene contraddittorio ed incoerente riaffermare l'esclusività del rapporto e considerare al tempo stesso tale esclusività compatibile con altre funzioni, peraltro di notevole rilievo nell'ambito degli enti sanitari, quali quelle « primarie ». Per altro verso, in merito a tale specifico aspetto, fa presente che occorre altresì considerare

che la norma in questione non appare compatibile con l'ordinamento vigente per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Segnala infatti, che, ai sensi del citato decreto legislativo i direttori di struttura complessa possono a loro volta assumere il relativo incarico con rapporto di lavoro esclusivo, o non esclusivo e, che, in caso di esclusività, tale rapporto comporta, ai sensi dell'articolo 15-*quinquies*, la totale disponibilità della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza. In merito all'articolo 5, sottolinea la criticità circa il fatto che la disposizione prevede un'ammissione a finanziamento *ope legis* e non attraverso gli ordinari iter amministrativi, sottolinea in ogni caso che l'entità dello stanziamento, pari a 45 milioni di euro, peraltro ricompreso nel livello programmatico assegnato alla regione Lazio e quindi non aggiuntivo rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa, da erogarsi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, non comporta rilevanti effetti sulla tempistica dei pagamenti, atteso che questo dipartimento provvede ad effettuare pagamenti in termini di cassa per importi dell'ordine medio di circa 800 milioni di euro annui. Con riferimento alla caratteristica della spesa conferma, in linea con quanto previsto dal testo, che, trattandosi di spesa di investimento, le risorse non possono essere in alcun modo impiegate per la copertura di oneri di natura corrente. Riguardo all'articolo 6-*bis*, nel chiedere l'integrazione della relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute, fa presente che il Consiglio superiore della sanità e la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie operano senza maggiori oneri per la finanza pubblica come previsto dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172 e dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950. Poiché la norma è stata inserita nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, chiede l'integrazione della relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute. In

riferimento all'articolo 13, nel rinviare al Ministero della salute la trattazione di specifici elementi di dettaglio richiesti, fa in ogni caso presente che secondo quanto espressamente previsto dei commi 3 e 6 dell'articolo in esame, l'istituzione di registri regionali è meramente facoltativa e le attività demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, da svolgersi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, rientrano tra quelle istituzionalmente ad essi assegnate. Infine, fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla richiesta di modifiche di carattere formale segnalate dal relatore e dirette a rendere il testo pienamente conforme alla prassi consolidata.

Il ministro Ferruccio FAZIO, con riferimento alle questioni poste dall'onorevole Marinello, osserva in primo luogo come l'articolo 6, secondo quanto auspicato dallo stesso deputato, intenda tenere conto proprio delle peculiarità delle professioni sanitarie, rilevando altresì che il Parlamento potrà valutare se prevedere anche un intervento sanzionatorio di carattere pecuniario per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda l'articolo 10 del provvedimento, osserva come esso intenda assicurare un più puntuale e completo recepimento della delega di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, integrando conseguentemente le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2009. Per quanto riguarda, invece, le considerazioni dell'onorevole Borghesi, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4 sono state approvate dal Consiglio dei ministri in una fase nella quale non erano ancora note né prevedibili le difficili condizioni finanziarie dell'istituto San Raffaele di Milano e che esse non sono in alcun modo volte a tenere indenni le amministrazioni dall'indebitamento di obbligazioni relative alla materia della ricerca, intendendo piuttosto assicurare che eventuali creditori delle medesime amministrazioni non possano

aggredire in sede esecutiva le risorse destinate al finanziamento della ricerca in materia sanitaria.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea come sarebbe preferibile prevedere il vincolo di destinazione per i fondi riservati alla ricerca, escludendo così la possibilità che possano essere utilizzati per scopi diversi, sottolineando come in tal modo il problema verrebbe risolto a monte, colpendo anche gli atteggiamenti non corretti di chi imputa genericamente a tale scopo fondi in realtà utilizzati per altro.

Il ministro Ferruccio FAZIO si dichiara disponibile a recepire le indicazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, rilevando altresì che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3 introdotta nel corso dell'esame in Commissione ha determinato la scomparsa dei limiti inizialmente previsti per la retribuzione dei direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ritiene, pertanto, possibile integrare conseguentemente la formulazione della disposizione in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) osservando come il provvedimento abbia un'indiscussa rilevanza, ritiene che sarebbe preferibile non esprimere un parere nella giornata di oggi e informare la Commissione di merito, secondo la prassi altre volte seguita, delle criticità emerse nel dibattito affinché la medesima possa adottare prima dell'espressione del parere le modifiche necessarie ad ottenere il parere favorevole della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento all'articolo 3, ritiene che occorra chiarire la questione della compatibilità tra l'incarico di direttore scientifico e direttore di struttura complessa, sottolineando come vi potrebbe essere il rischio di un'estensione anche ad altre figure professionali. Con riferimento alla questione dell'impignorabilità dei fondi per la ricerca, rileva come si dovrebbe procedere con una norma di carattere generale e non

con un provvedimento *ad hoc*, pur ricordando come in talune leggi finanziarie sia stata prevista già la sospensione dell'esecutività dei decreti ingiuntivi per talune regioni. Ritiene quindi opportuno individuare una soluzione alternativa. In riferimento all'articolo 5, rileva come l'attribuzione diretta di fondi all'ospedale Spallanzani sia contraria ad ogni principio federalista e non tenga conto delle competenze della regione Lazio che occorrerebbe assolutamente coinvolgere nella decisione.

Massimo POLLEDRI (LNP), prendendo atto del dibattito svoltosi e delle indicazioni fornite dal Governo e considerando che, in base all'attuale calendario dei lavori, l'Assemblea della Camera avvierà l'esame del provvedimento il 19 settembre 2011, ribadisce l'opportunità che la Commissione trasmetta alla Commissione di merito una lettera nella quale indichi le modifiche necessarie a superare le criticità emerse in questa sede al fine di consentire la predisposizione di un testo che non presenti profili problematici, auspicando che non si proceda a richiedere la predisposizione di una relazione tecnica successivamente all'elaborazione di tale nuovo testo, ritenendo sufficiente che l'Amministrazione competente fornisca i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato dall'onorevole Polledri, propone di informare la Commissione di merito delle criticità emerse nel dibattito in ordine ai profili finanziari del provvedimento al fine di consentire la predisposizione di un nuovo testo del disegno di legge.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 30 agosto 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella stessa seduta il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Bruno CESARIO circa gli articoli da 1 a 3, con riferimento all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della banca dati sei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, imbarcazioni e di navi da diporto e dell'archivio nazionale delle unità di diporto, concorda con il relatore in ordine alla necessità che vengano forniti elementi di dettaglio che consentano la verifica della quantificazione dell'onere indicato nel testo. Fa presente che dai predetti elementi si dovrà evincere, altresì, che gli eventuali oneri a carico dei soggetti pubblici, relativi alle attività connesse al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, saranno integralmente coperti mediante tariffe e che tutti gli ulteriori adempimenti previsti per le amministrazioni interessate dall'attuazione del provvedimento in oggetto saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda che il relatore, inoltre, aveva chiesto chiarimenti in merito ai profili di copertura finanziaria per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013 a valere, quanto a euro 600 mila per l'anno 2012 sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, con particolare riferimento alla possibilità che la ripartizione tra oneri di parte corrente e di conto

capitale relativi all'istituzione e alla gestione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto, determini una dequalificazione della spesa, ritiene che utili elementi potranno essere forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di assicurare l'idoneità dei mezzi di copertura in rapporto alle tipologie ed ai relativi profili di cassa nonché effettivi oneri da sostenere ed evitare quindi la possibilità di una dequalificazione della spesa. Condivide, pertanto, la richiesta del relatore di specificare nella norma l'ammontare delle risorse da destinare, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, all'istituzione e alla gestione, rispettivamente, della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto. Circa l'articolo 5, sottolinea l'opportunità che in relazione all'istituzione di detto sportello venga fornita puntuale dimostrazione dell'effettiva operabilità della prevista clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che la previsione sembra suscettibile di determinare oneri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame reca norme per la revisione della vigente disciplina sulla totalizzazione dei periodi

assicurativi e per l'estensione del diritto alla pensione supplementare e che la Commissione di merito, nel corso dell'esame delle abbinate proposte di legge in materia, ha elaborato un testo unificato. Nel segnalare che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, per quanto concerne l'articolo 1, che reca una delega al Governo per la riforma del regime della totalizzazione, osserva che le disposizioni prevedono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello vigente, determinando un possibile aumento della spesa pensionistica non considerato nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2, in materia di sospensione della vigenza di norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che sospende una disciplina sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi che, con riferimento ai fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, ha introdotto il principio dell'onerosità per il richiedente in luogo di quello previgente che ne prevedeva la gratuità. Per quanto concerne, infine, l'articolo 3, in materia di pensione supplementare, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che elimina le limitazioni attualmente vigenti in materia.

Il sottosegretario Bruno CESARIO osserva che le disposizioni recate dal provvedimento comportano, come rilevato anche da relatore, maggiori oneri, non quantificati né coperti, sia in termini di possibilità di anticipo del pensionamento, sia in termini di maggiore importo dei trattamenti erogati e sia in quanto determinano minori entrate a favore degli enti previdenziali per oneri da ricognizione. In particolare, con riferimento all'articolo 1 fa presente che le disposizioni determinano effetti onerosi per la finanza pubblica, non quantificati né coperti; con riferimento all'articolo 2, per quanto di competenza, fa presente che la disposizione di cui all'ar-

ticolo 2, rispetto alla vigente normativa introdotta dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, determina effetti onerosi sia in termini di minori entrate per oneri da ricongiunzione, sia in termini di anticipo dell'erogazione dei trattamenti pensionistici, nonché dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, non quantificati né coperti. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione degli effetti finanziari, ritiene prioritariamente necessario che il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali produca una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, tenendo conto anche degli effetti sugli enti previdenziali di diritto privato.

Maino MARCHI (PD), pur concordando sulla necessità di acquisire una quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, ricorda come, sul finire del mese di luglio, l'Assemblea della Camera abbia approvato all'unanimità la mozione n. 1-00690, che affronta i temi oggetto della proposta di legge in esame. Sottolinea, pertanto, l'esigenza di individuare celermente soluzioni alle questioni derivanti dal versamento di contributi a diverse gestioni previdenziali, auspicando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze possano individuare congiuntamente una soluzione che consenta di dare attuazione agli indirizzi formulati in modo unanime dall'Assemblea della Camera.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi e sottolinea come in tema di totalizzazione dei contributi previdenziali si registrino situazioni fortemente diversificate e sperequate, osservando come vada garantito il principio che i contributi previdenziali a qualsiasi titolo versati non vadano mai perduti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine alla quantificazione degli oneri della proposta in esame, propone di chie-

dere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine ordinario di trenta giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Atto n. 382.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame e che il testo

è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa presente di non avere osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame si limitano ad integrare, sul piano della disciplina sanzionatoria, la vigente normativa in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, senza innovarne il contenuto dal punto di vista sostanziale. Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Atto n. 389.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenziando che il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2009/81/CE sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza. Nel segnalare che il testo reca una clausola di neutralità finanziaria ed è corredato di una relazione tecnica che dà conto di tale

neutralità, fa presente di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento, sottolineando il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda in ordine all'assenza di profili finanziari problematici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli	63
5-05278 Fluvi: Tempi di emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili	64
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale. C. 4566 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, ritenendo opportuno approfondirne ulteriormente il contenuto.

Manlio CONTENUTO (Pdl) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, con l'assenso dei presentatori, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05277.

5-05278 Fluvi: Tempi di emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), informando inoltre che il decreto ministeriale concernente la determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria dell'autocertificazione necessaria per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 sarà emanato entro pochissimi giorni.

Alberto FLUVI (PD) prende atto dell'impegno assunto dal Sottosegretario, auspicando che il decreto attuativo sia effettivamente emanato in tempi brevissimi, onde consentire ai proprietari di edifici rurali di presentare le domande di variazione della categoria catastale degli immobili medesimi entro la scadenza, ormai imminente, del 30 settembre 2011.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO, ad integrazione della risposta, assicura che seguirà personalmente l'*iter* di perfezionamento del provvedimento, in maniera tale che il Governo possa tenere fede all'impegno assunto.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale.

C. 4566 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 4566, recante delega legislativa al Governo per la riforma fiscale e assistenziale.

Ricorda quindi che nell'odierna riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) lamenta preliminarmente come, nella seduta dedicata ad avviare l'esame, in sede referente, di un provvedimento così rilevante per il futuro del Paese, siano quasi completamente assenti gli appartenenti ai gruppi di maggioranza, con le sole eccezioni del Presidente, Ventucci, e del relatore, Bernardo.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, considera pertinenti le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolineando come, al di là degli aspetti procedurali formali, occorra rispettare il lavoro che la Commissione nel suo complesso e il relatore, in particolare, si accingono a svolgere sul provvedimento. Sottolinea, infatti, come la reale e più proficua discussione sul merito degli interventi legislativi avvenga in seno alle Commissioni parlamentari, le quali rivestono un ruolo insostituibile nel processo di produzione legislativa.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, con riferimento alle riflessioni del deputato Fluvi, rileva come, nella seduta odierna, siano assenti i rappresentanti di diversi gruppi politici, sia di maggioranza sia di opposizione, concordando, peraltro, con il

fatto che sarebbe stata opportuna una maggiore presenza in occasione dell'avvio dell'esame parlamentare di un provvedimento tanto rilevante per il Paese.

Sottolinea, comunque, come, nella concreta prassi di lavoro delle Commissioni, solitamente i componenti preferiscano non intervenire nella prima seduta di esame dei provvedimenti in sede referente, dedicata all'illustrazione da parte del relatore, riservandosi di entrare nel merito delle questioni nel corso del successivo *iter*, anche avvalendosi degli spunti di riflessione forniti dal relatore.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, sottolinea come le sedute delle Commissioni non debbano essere intese come occasioni meramente formali e rituali, ma costituiscano la sede propria nella quale entrare nel merito dei temi in discussione.

Rileva, peraltro, come gli aspetti tecnico-procedurali del lavoro degli Organi parlamentari siano scarsamente conosciuti dai mezzi di informazione, i quali spesso ne danno una visione distorta, richiamando, a titolo di esempio, le sterili polemiche insorte circa il fatto che alla seduta del Senato, tenutasi lo scorso agosto per l'annuncio della presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, fossero presenti solo pochi senatori.

Invita quindi il relatore a svolgere il suo intervento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, ritiene che, prima di illustrare il contenuto del disegno di legge in esame, occorra preliminarmente effettuare una brevissima panoramica sui principali elementi di criticità del sistema fiscale italiano, evidenziando innanzitutto come esso sia caratterizzato dalla presenza di numerosi tributi, disciplinati da un *corpus* normativo particolarmente articolato, che si è andato sempre più complicando, nel corso degli anni, a causa di reiterati interventi legislativi, nella maggior parte dei casi privi di una logica unificante, e dettati per lo più

da necessità di carattere contingente. Infatti, la legislazione tributaria italiana risulta complessa, anche in quanto le pressanti esigenze di bilancio degli ultimi anni hanno costretto a continue modifiche della disciplina di ciascun tributo, volte a modulare diversamente le basi imponibili e le aliquote d'imposizione.

Un tentativo di razionalizzazione del sistema è stato già tentato con la precedente delega in materia, ormai scaduta, contenuta nella legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, la quale è stata attuata solo per la parte relativa alla trasformazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) nell'IRES.

In tale contesto il Documento di economia e finanza per il 2011 (DEF) ha previsto, tra le priorità dell'azione del Governo, una delega per riformare il sistema fiscale ed assistenziale sulla base dei seguenti quattro principi e criteri direttivi:

progressività, in funzione della capacità contributiva propria delle persone, delle famiglie, delle imprese;

neutralità e/o non distorsività rispetto alla scelta delle persone, delle famiglie, delle imprese (si citano, in particolare, le imposte ambientali);

solidarietà, nei confronti dei reali bisogni delle persone e delle famiglie;

semplicità, sulla base di un codice di principi comuni generali.

Su quest'ultimo punto appare necessario insistere con particolare convinzione. Serve infatti un sistema fiscale più semplice e comprensibile, quindi più immediato e controllabile. Lo chiedono i cittadini, le famiglie, le imprese, oltre a trattarsi di un obiettivo che serve alle istituzioni ed al Paese nel suo complesso. La stessa lotta all'evasione può del resto trarre enormi benefici dalla semplificazione del nostro sistema fiscale.

Con l'ultimo DEF sono state indicate le azioni concrete che devono guidare il processo di riforma fiscale:

ridurre drasticamente il numero di regimi di favore fiscale, esenzione ed erosione dell'imponibile, con l'obiettivo di abbattere il costo personale e burocratico della complessità fiscale e lasciare spazio a interventi mirati di sostegno, in particolare in favore della ricerca, la natalità e il lavoro;

spostare gradualmente l'asse del prelievo fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette;

conseguentemente, acquisire le risorse per finanziare la riduzione delle aliquote e rendere più competitivo il sistema produttivo.

In questo quadro l'azione politica del Governo si muove su tre direttive:

dal centro alla periferia (attraverso il federalismo fiscale);

dalle persone alle cose (ricorrendo agli strumenti della tassazione ambientale e dei consumi);

dal complesso al semplice (mediante la certezza e semplicità del diritto).

Ciò che appare necessario non è un semplice aggiustamento o qualche modifica specifica, ma una riforma complessiva e strutturale del sistema tributario. Anche alla luce della situazione critica dei nostri conti pubblici, rispetto ai quali è in discussione un'importante manovra che porterà al pareggio di bilancio entro il 2013, è necessario un intervento di sistema. Una delle più importanti possibilità di risanamento che si offre al Paese è infatti costituita da un mutamento radicale del sistema fiscale.

La riforma strutturale del sistema fiscale italiano deve puntare a permettere:

a) l'inversione nella tendenza alla spesa pubblica irresponsabile, da perseguire attraverso il federalismo fiscale, che costituisce uno strumento fondamentale in

questo senso, in quanto riconosce ai cittadini un nuovo e particolarmente efficace strumento di controllo della spesa;

b) una migliore distribuzione del carico tributario, trasferendo una parte del prelievo dal reddito delle persone, ai consumi e ai patrimoni;

c) una riduzione, se non della pressione, almeno dell'oppressione fiscale, costituita da una miriade di tasse e di adempimenti inutili.

Se il progetto di riforma fiscale sarà realizzato, si può ragionevolmente ipotizzare che i contribuenti italiani potranno pagare meno tasse. Si tratta di un effetto storico che si può, tra l'altro, ottenere anche riducendo la convenienza ad evadere perché, con aliquote troppo elevate, l'evasione diventa una sorta di investimento.

La scelta politica della maggioranza e del Governo è dunque quella di puntare ad una riduzione delle tasse, e coincide con la volontà concreta di combattere l'evasione fiscale. In questo senso il progetto di riforma si pone nello stesso quadro generale nel quale si muove la riforma economica, secondo una linea politica chiara, supportata da interventi coerenti e tra loro collegati, tra i quali assume particolare rilievo la scelta di insistere sulla strada della riduzione della spesa pubblica.

A tal fine si intende passare dall'attuale condizione di deresponsabilizzazione degli amministratori pubblici alla responsabilità fiscale di questi ultimi, da una situazione in cui le imposte statali costituiscono l'80 per cento del gettito, mentre quelle locali ammontano a solo il 20 per cento, ad un nuovo assetto in cui le prime scendono al 70 per cento e le seconde salgono al 30 per cento. Da un sistema fiscale « politicamente » centrato sul reddito, ad uno in cui le tasse siano meglio distribuite su redditi, patrimoni e cose.

Si vuole, in sostanza, attuare una grande rivoluzione, ponendo il fisco al servizio del cittadino e non viceversa.

È necessario, però, ricordare che la riforma fiscale può essere sviluppata tenendo presenti alcuni vincoli fondamentali:

il rispetto dei principi costituzionali di capacità contributiva e progressività del sistema tributario;

la conformità ai principi ed alle direttive dell'Unione europea;

la stabilità della pressione fiscale rispetto al prodotto interno lordo.

L'ultimo dei tre vincoli può essere ottenuto solo se il sistema fiscale, una volta riformato, sarà a sua volta capace di produrre effetti complessivi di risanamento dei conti pubblici. Questa è la scommessa di sistema che tutti insieme dobbiamo fare. Il sistema fiscale italiano, una volta semplificato, e fondato sul territorio (il federalismo) dovrà essere infatti più trasparente, consentendo alla gente di controllare da vicino e davvero la spesa pubblica. Infatti, i risparmi di spesa pubblica non possono essere realizzati solo dal centro: deve e può farli soprattutto la periferia, i comuni e, soprattutto, le Regioni.

Passando ad alcuni confronti con il panorama della fiscalità a livello internazionale, ricorda che nel rapporto *Paying Taxes 2011* redatto da PriceWaterhouseCoopers (PWC), l'Italia figura all'ultimo posto quando viene calcolato il « *total tax rate* » con riferimento a 23 paesi dell'Unione europea. Il prelievo nazionale supera il 68 per cento, rispetto a una media europea del 44,2 per cento e ad una media mondiale del 47,8 per cento.

Inoltre, nella pubblicazione *Taxation trends in the European Union* di Eurostat 2010 si segnala come l'indice di prelievo tributario sul lavoro – ITR (*implicit tax rate*) – più alto in Europa si registri in Italia, dove raggiunge il livello del 42,8 per cento. La media europea è, invece, del 34,2 per cento. Lo stesso parametro di pressione tributaria, applicato ai consumi, vede l'Italia al terzultimo posto, al seguito di Spagna e Grecia. Con riferimento alla

tassazione sui redditi da capitale, l'Italia non è tra i Paesi europei ove il carico fiscale è maggiore.

Per quanto riguarda invece i tempi necessari agli adempimenti fiscali, nel citato rapporto *Paying Taxes 2011* l'Italia si colloca al sestultimo posto in Europa, con 285 ore, a fronte di una media europea di 222 ore.

In estrema sintesi, il sistema fiscale italiano è dunque caratterizzato da un carico fiscale troppo elevato per quanto riguarda il lavoro e, al contempo, piuttosto contenuto per quanto riguarda il consumo, nonché da una notevole onerosità in termini di adempimenti richiesti annualmente ai contribuenti. Si rafforza, dunque, la convinzione di dover intervenire per ridurre il carico fiscale nazionale sul lavoro. Anche per questo motivo il disegno di legge prevede una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito personale, che passano dalle attuali cinque a tre aliquote più basse; contestualmente, si prevede la graduale eliminazione dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

Nella medesima ottica, la delega prospetta anche l'intenzione di operare un trasferimento del carico impositivo sui consumi: tale aumento del prelievo indiretto deve, però, essere valutato e determinato, come del resto specificato dallo stesso tenore dell'articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto degli effetti inflazionistici che potrebbe innescare, in particolare tenendo conto della fase di debolezza che attraversa non solo l'economia italiana, ma la complessiva congiuntura economica mondiale, a seguito della crisi innescata dalla caduta dei mercati finanziari del 2008. Su questo punto è necessario una riflessione in particolare sull'IVA che è stata oggetto di grande attenzione in quest'ultimi giorni nell'ambito della discussione al Senato sulla manovra economica, in particolare per quanto riguarda un aumento dell'aliquota ordinaria.

Sull'argomento ci sono posizioni favorevoli, quale quella espressa dall'Assonime,

che ritiene condivisibile una rimodulazione dell'aliquota IVA, in quanto, in termini generali, l'Italia mostra un'incidenza delle imposte dirette sul PIL superiore al 35 per cento, rispetto a una media dell'area euro del 32,5 per cento, mentre l'incidenza delle imposte indirette è pari al 34,6 per cento, contro una media dell'area euro del 37,1 per cento. Questi confronti già indicano tendenzialmente la misura del riequilibrio desiderabile dalle imposte dirette a quelle indirette: intorno a 2,5 punti percentuali del PIL.

Molti paesi europei stanno puntando sull'aumento dell'IVA per reperire risorse per il riequilibrio dei conti pubblici: ad esempio il Regno Unito, che ha portato l'aliquota ordinaria al 20 per cento.

Molti temono invece che l'aumento dell'IVA possa condurre a una compressione dei consumi, ma tale rischio sarebbe compensato dall'aumento del reddito disponibile, oltre che da nuovi e più incisivi sostegni mirati alle famiglie meno abbienti.

Occorre inoltre tener conto del fatto che l'IVA risulta oggetto di notevoli fenomeni evasivi, così come l'imposta sui redditi, e che vanno pertanto adottati opportuni strumenti di contrasto all'evasione in questo campo. In particolare, sarebbe opportuno agire sulla riduzione del numero delle partite IVA, che rendono oggi difficoltoso l'accertamento e sono spesso causa di deduzione di costi non inerenti all'attività. Si potrebbero anche rendere deducibili, almeno in parte, certe spese socialmente rilevanti e fiscalmente protette, in modo da imporne la documentazione e creare un contrasto d'interesse tra consumatore e soggetto IVA cedente o prestatore.

In tale contesto rammenta che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, attualmente in discussione presso l'Assemblea del Senato, il Governo ha presentato un emendamento, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che

prevede, tra l'altro, un incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, dal 20 al 21 per cento.

In materia di semplificazione degli adempimenti, oltre ad una rideterminazione della disciplina dell'obbligazione fiscale che minimizzi lo sforzo che il contribuente è tenuto a sostenere per effettuare gli adempimenti fiscali, nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa, il disegno di legge prevede la revisione degli attuali regimi volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore, al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Il disegno di legge delega affronta anche il tema della riforma del sistema di assistenza sociale. Anche sotto questo profilo evidenzia come il sistema di assistenza sociale italiano risulti regolato da vari provvedimenti normativi, privi di coordinamento e fonte di sovrapposizioni che riducono l'efficacia degli interventi favorendo anche abusi. La riforma in materia socio-assistenziale si rende quindi necessaria per riqualificare e riordinare la relativa spesa, per superare le sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e prestazioni che rendono poco efficace e antieconomico il sistema. La spesa per i servizi sociali è frammentata tra diversi soggetti concorrenti fra loro che gestiscono quote diverse di risorse suddivise tra il servizio sanitario nazionale, l'INPS e i comuni.

Sulla scorta di tali considerazioni la delega in materia assistenziale mira a riqualificare e ad integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti più bisognosi, evitando gli abusi esistenti soprattutto in alcune regioni dove è presente un numero sproporzionato di soggetti invalidi e beneficiari di assegni di accompagnamento che fanno lievitare la spesa, in ambito assistenziale, danneggiando coloro che effettivamente si trovano nelle condi-

zioni di dover usufruire dell'assistenza statale. La delega è inoltre orientata ad attuare il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione a seguito della riforma del Titolo V della Carta costituzionale, favorendo in tale prospettiva la libertà di scelta degli utenti e prevedendo il finanziamento prioritario degli interventi sociali attuati attraverso i soggetti del settore *no profit*, al fine di raggiungere livelli di efficienza che spesso non possono essere realizzati attraverso l'esclusivo ricorso all'intervento pubblico.

Cercando brevemente di riassumere la legge delega della riforma fiscale rappresenta il tassello fondamentale per accelerare il processo di rinnovamento del Fisco che già è stato avviato con la riforma del federalismo fiscale.

L'obiettivo della riforma fiscale, come affermato in precedenza, è quello di una generale riduzione degli adempimenti fiscali, sia per le persone fisiche sia per le società e le imprese, stimolata anche dalla fiducia espressa dal Fondo Monetario Internazionale, che ha valutato positivamente l'impegno assunto dal Governo italiano a ridurre il rapporto deficit/PIL sotto il 3 per cento nel 2012 e a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014.

Inoltre la delega intende semplificare gli oneri burocratici, sotteso alle iniziative assunte dal Governo per realizzare un meccanismo di comunicazione unica di impresa, attraverso il quale consentire di avviare l'attività imprenditoriale a costi contenuti e con notevole risparmio di tempo.

Ulteriore obiettivo della riforma è la lotta all'evasione, che deve essere perseguito dapprima con meccanismi dissuasivi, quali le comunicazioni e dichiarazioni aggiuntive che il contribuente deve produrre (ma che generano anche molti costi per il sistema imprese), con l'inasprimento delle sanzioni amministrative, perseguendo una maggiore cooperazione con i Comuni, nonché attraverso quello che costituisce forse lo strumento più efficace, cioè l'abbassamento della pressione fiscale.

Sui temi dell'evasione il Governo ha già adottato misure efficaci, tese a fornire all'Amministrazione una maggiore conoscenza dei flussi di pagamento potenzialmente indicativi di reddito, quali la tracciabilità delle operazioni economiche di maggiore rilevanza e la segnalazione dei rapporti commerciali da e verso i paradisi fiscali.

Passando quindi ad analizzare brevemente, ma in dettaglio, il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 delega, al comma 1, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da ordinare in un unico codice, volti a realizzare una riforma del sistema fiscale statale.

Il comma 2 definisce i principi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad operare il riordino del sistema fiscale e a curare la predisposizione del codice tributario.

Si tratta, in particolare:

a) dei principi costituzionali di legalità e capacità contributiva;

b) del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e degli obblighi derivanti dai trattati internazionali;

c) dei principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva e irretroattività, nonché della tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente;

d) del divieto della doppia imposizione giuridica e del divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'imposizione, le esenzioni e le agevolazioni;

e) della riduzione, nella misura massima possibile, dello sforzo del contribuente nell'adempimento dei propri obblighi fiscali.

È inoltre previsto che nel codice debba trovare sede una disciplina unitaria per tutte le imposte del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo tributario.

Sul piano dei rapporti tra le fonti normative, la lettera *l*) del comma 2 reca una speciale « clausola di resistenza », in forza della quale le disposizioni del codice tributario previsto dall'articolo possono essere derogate o modificate solo espressamente (con esclusione pertanto delle cosiddette modifiche o abrogazioni « tacite ») e mai da leggi speciali (con la necessità, pertanto, che il legislatore operi in materia solo interventi di carattere generale).

Gli articoli da 2 a 7 contengono i principi e criteri direttivi di delega relativi a ciascuna imposta.

In particolare, l'articolo 2 prevede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia determinata in base alle tre aliquote del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento (in luogo delle cinque attuali aliquote del 23, 27, 38, 41 e 43 per cento), da applicare « ad un imponibile per quanto possibile non eroso dalle diverse agevolazioni introdotte nel corso degli anni ».

Ai sensi del comma 3, la copertura finanziaria della rimodulazione delle aliquote è assicurata mediante l'eliminazione o la riduzione totale o parziale dei regimi di favore fiscale attualmente vigenti, elencati nell'allegato 1 del disegno di legge, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea.

Al riguardo ricorda che il combinato disposto dell'articolo 40, comma 1-ter, del decreto – legge n. 98 del 2011 e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 (attualmente all'esame del Senato) ha ridotto del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al citato decreto-legge n. 98, che riproduce il citato allegato 1 del disegno di legge.

Un ulteriore strumento di copertura è inoltre individuato nella riduzione dell'evasione fiscale, nel riordino della tassazione sulle attività finanziarie previsto dalla lettera *c*) del comma 4, dallo spo-

stamento dell'asse del carico tributario verso « forme di imposizione reale », nonché da economie di spesa.

Altri principi di delega in materia, elencati dal comma 4, riguardano:

l'inclusione, fra i soggetti passivi, degli enti non commerciali;

un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta, caratterizzato dall'identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

la concentrazione dei regimi di favore fiscale sui prioritari obiettivi della tutela della natalità, del lavoro e dei giovani, con la previsione di un regime agevolato differenziato per la quota di retribuzione legata ai risultati dell'impresa;

l'inclusione parziale nella base imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio dell'impresa, su partecipazioni qualificate, con applicazione, in quanto compatibile, delle norme di cui alla disciplina sul reddito delle società: a tale proposito ricorda che il vigente regime fiscale preveda già la parziale imponibilità di utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate conseguiti al di fuori dell'attività di impresa; pertanto la previsione appena illustrata deve intendersi nel senso di delegare il Governo a modificare, anche in senso estensivo, la percentuale dei proventi da includere nel reddito imponibile;

una serie di interventi di semplificazione nei rapporti tra fisco e contribuenti, concernenti la revisione dei regimi fiscali forfetari e degli studi di settore, nonché l'introduzione di un concordato biennale preventivo in materia di redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Viene inoltre previsto, alla lettera *c*) del comma 4, un nuovo regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, superando la distinzione tra « redditi di capitale » e « redditi diversi » a favore di una unica

categoria di « redditi finanziari » assoggettati ad un'imposta sostitutiva con una stessa aliquota, non superiore al 20 per cento, fatti comunque salve le aliquote più basse previste dalla disciplina dell'Unione europea.

Al fine di regolare l'ordinata entrata in vigore della nuova disciplina sui redditi di capitale si prevede esplicitamente un regime transitorio per l'applicazione ai redditi maturati fino alla predetta entrata in vigore.

Si prevede inoltre, al numero 2) della predetta lettera c), l'introduzione di un'aliquota più bassa per i redditi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e da forme di previdenza complementare.

Al riguardo segnala come l'articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto-legge n. 138 del 2011, in corso di conversione ed attualmente all'esame del Senato, preveda la revisione della ritenuta sulle attività finanziarie, nel senso di prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un'aliquota unica del 20 per cento (in luogo delle due aliquote delle 12,50 e del 27 per cento attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari) ad esclusione degli interessi, premi e altri proventi derivanti da titoli di Stato ed equiparati, buoni fruttiferi postali, titoli emessi da altri Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine, fino alle forme di previdenza complementare.

Da ultimo la disposizione reca (alla lettera e) del comma 4) una clausola di salvaguardia, in forza della quale il nuovo regime introdotto in forza della delega non potrà, a parità di condizioni, risultare meno favorevole di quello attuale.

L'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'IVA.

In particolare, si prospetta, nel rispetto dell'ordinamento comunitario:

la revisione graduale delle aliquote, anche tenendo conto degli effetti inflattivi prodotti dall'aumento delle aliquote stesse;

la riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, al fine prioritario di avvicinare la struttura dell'imposta sul valore aggiunto a quella propria di un'imposta sui consumi;

il coordinamento della disciplina IVA con quella delle accise, al fine di evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica del prelievo;

la razionalizzazione dei sistemi speciali in relazione alla particolarità dei settori interessati;

la semplificazione degli adempimenti formali.

L'articolo 4 è volto a razionalizzare, attraverso l'istituzione di un'imposta sui servizi, il settore delle cosiddette « imposte minori » che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, risulta comprensivo di una pluralità di tributi e presupposti impositivi che lo rendono complesso in termini di gestione e di applicazione per i contribuenti.

La riforma dell'imposizione sui servizi dovrà avvenire attraverso l'unificazione in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo dei seguenti tributi:

- imposta di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- imposta di bollo;
- tassa sulle concessioni governative;
- imposta sulle assicurazioni;
- imposta sugli intrattenimenti.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di chiarire se la razionalizzazione e la concentrazione delle imposte sopra richiamate sarà operata mediante la soppressione delle medesime e la contestuale introduzione di una nuova ed unica imposta sui servizi, come potrebbe far intendere la rubrica dell'articolo, ovvero attraverso la razionalizzazione e l'armonizzazione della disciplina delle imposte stesse.

Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha disciplinato l'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione ai Comuni del gettito relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare, nonché una quota, pari al 30 per cento, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7 per cento nel 2011 ed al 21,6 per cento dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti: appare pertanto necessario coordinare, in sede di esercizio di delega, tale previsioni con quelle dettate dall'articolo 4.

L'articolo 5 concerne il riordino della disciplina delle accise, secondo criteri di efficienza e ottimalità, prospettando:

la graduale rimodulazione delle aliquote delle singole accise;

il coordinamento delle medesime aliquote con l'IVA, al fine di ridurre l'incidenza sui « prodotti essenziali » e la duplicazione dell'imposizione;

la correzione degli effetti esterni negativi dell'imposizione su ambiente, salute e benessere.

L'articolo 6 conferisce al Governo una specifica delega per la graduale eliminazione dell'IRAP, a tal fine indicando come prioritaria l'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

L'articolo 7 prevede l'introduzione, nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa, di un aiuto alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, l'introduzione di una deduzione per il rendimento del capitale di rischio ha anche la finalità di riequilibrare, nell'ambito del sistema di tassazione del reddito d'impresa, il carico fi-

scale relativo alle diverse fonti di finanziamento mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. In tal senso, l'ACE può coesistere con regole interne dell'ordinamento che generano un'azione di contenimento dell'indebitamento eccessivo.

L'articolo 8 disciplina le modalità di attuazione della delega, prevedendo la predisposizione di più decreti legislativi da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché la possibilità di emanare disposizioni integrative, correttive e di coordinamento nei tre anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 2 regola i profili di carattere intertemporale, prevedendo che le vigenti disposizioni tributarie continuano ad applicarsi fino al completamento della riforma e che i provvedimenti di attuazione dovranno contenere una norma transitoria di salvaguardia per escludere eventuali inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. Analoga previsione di carattere specifico è contenuta dall'articolo 2, comma 4, lettera e), con riferimento alla riforma dell'imposta sul reddito.

Inoltre, considerato che fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, il comma 3 stabilisce, in merito alla progressiva riduzione dell'IRAP, che tale riduzione sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o compartecipazioni.

L'articolo 9 reca le norme relative alle modalità di espressione del parere parlamentare sui decreti legislativi di attuazione della delega, disponendo, a tal fine, al comma 1, la costituzione di una apposita Commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori, ripartiti nel rispetto della proporzione tra i gruppi parlamentari.

I commi 2 e 3 disciplinano il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione, fissato in trenta giorni, prorogabile per venti giorni: nel caso in cui la predetta proroga sia concessa è parimenti prorogato il termine triennale di esercizio della delega.

In merito alla formulazione tecnica della disposizione, rileva come il meccanismo di parere da parte della Commissione bicamerale si riferisca a tutti gli schemi di decreti legislativi predisposti ai sensi della legge, mentre l'articolo 10 definisce un diverso sistema di espressione del parere (da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti) sugli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega assistenziale recata dallo stesso articolo 10.

L'articolo 10 reca una delega biennale al Governo per la riqualificazione e il riordino della spesa in materia sociale, finalizzati alla separazione del dovere fiscale da quello di assistenza, alla riqualificazione ed integrazione delle prestazioni socio – assistenziali, al trasferimento delle funzioni di assistenza ai livelli di governo più prossimi ai cittadini, alla promozione della sussidiarietà in materia ad opera delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali.

La delega deve essere esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati dal comma 1.

Per quanto attiene ai profili squisitamente sostanziali si prevede:

la ridefinizione degli indicatori volti ad individuare la reale situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari;

il riordino dei criteri e dei requisiti, personali, familiari, reddituali e patrimoniali, per l'accesso alle prestazioni;

l'armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, evitando duplicazioni di servizi, perseguendo la gestione integrata dei servizi e responsabilizzando tutti i livelli di governo;

Per quanto riguarda il riassetto delle attribuzioni in materia di assistenza tra i diversi enti, i principi di delega prevedono:

l'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni sulla base di parametri legati alla popolazione, all'età anagrafica e ad alcuni fattori ambientali;

il trasferimento ai comuni, singoli e associati, del servizio relativo alla carta acquisti, per il tramite delle organizzazioni senza fine di lucro;

l'attribuzione all'INPS delle competenze in materia di erogazioni delle prestazioni sociali in forma monetaria diretta e di realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, per il monitoraggio di tutte le prestazioni assistenziali rese da amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 regola il meccanismo di espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti e delle Commissioni competenti sulle conseguenze di carattere finanziario, sugli schemi di decreto emanati ai sensi della delega: qualora il Governo non intenda conformarsi alle eventuali condizioni, contenute nei pareri, relative al rispetto dell'obbligo di copertura delle spese sancito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si stabilisce un sistema di « doppio parere » con obbligo per il Governo di ritrasmettere alle Camere i testi, integrati con i necessari elementi di informazione.

In merito a tale tematica rileva, riprendendo quanto già segnalato in precedenza, come l'articolo 9, comma 2, preveda una diversa disciplina in merito, stabilendo il parere di una Commissione bicamerale sugli schemi di decreti legislativi predisposti ai sensi dell'intera legge.

Ai sensi del comma 3 il Governo è autorizzato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive, nonché, entro ulteriori diciotto mesi, norme di coordinamento con la disciplina vigente.

L'articolo 11 stabilisce che dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Ricorda al riguardo che l'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto la riduzione, del 5 per cento nel 2013, e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al decreto-legge.

Il comma 1-quater del medesimo articolo 40 prevede che la disposizione di cui al comma 1-ter non si applichi qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha peraltro anticipato tali scadenze, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013. Il comma 6 ha inoltre aggiunto, al comma 1-ter, una sorta di clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire i predetti effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come l'avvio della discussione di un provvedimento di così grande importanza come il disegno di legge delega per la riforma

fiscale e assistenziale meritasse la partecipazione di un maggior numero di componenti della Commissione, anche in considerazione delle rilevanti scelte di politica economica compiute in questi ultimi giorni nel corso dell'esame, presso il Senato, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Rileva inoltre come le scelte relative alla materia fiscale, coinvolgendo valutazioni equitative, nonché gli interessi complessivi del Paese, non possano essere appannaggio solo del Governo e della maggioranza che lo sostiene, ma debbano essere il frutto di un dibattito aperto e sufficientemente approfondito tra tutte le forze politiche.

A tale proposito, ritiene che dall'intervento del relatore non emerga alcuna consapevolezza circa l'imprescindibile necessità di un ampio confronto tra maggioranza e opposizione, finalizzato all'individuazione di quelle opzioni che, proprio in quanto ispirate a criteri di equità, riscuoterebbero con maggiore probabilità anche l'apprezzamento dell'opinione pubblica.

Auspica, quindi, che nel prosieguo dell'esame del provvedimento possa ristabilirsi quello spirito costruttivo che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione, preannunciando che il proprio gruppo non mancherà di offrire il proprio contributo al dibattito.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, condivide l'osservazione del deputato Fluvi secondo cui la materia fiscale, coinvolgendo gli interessi generali, non può essere affrontata con spirito di parte. Ritiene quindi che, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi, anche in Italia ogni decisione riguardo a tale tema sarà assunta tenendo conto del contributo fornito da tutte le forze politiche.

In particolare, osserva come, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, vi sarà la possibilità di confrontarsi anche sugli aspetti di dettaglio del testo, poiché la maggioranza non ha affatto l'intenzione di compiere le proprie scelte in solitudine, senza avvalersi del contributo dell'opposizione, ma, al contrario, mira all'approvazione di un testo il più pos-

sibile condiviso, capace di soddisfare le esigenze dei cittadini e di incontrarne, per questo, il consenso.

Ricorda, peraltro, come il Governo, proprio al fine di predisporre un provvedimento aperto anche al contributo della società civile, abbia istituito, lo scorso anno, alcuni tavoli di confronto, i quali hanno dato modo ad autorevoli esponenti del mondo accademico, dei settori produttivi e delle libere professioni di esprimere, in merito ai contenuti del disegno di legge delega, le proprie opinioni e i propri orientamenti culturali.

Rileva, infine, come ulteriori contributi potranno venire dalle audizioni deliberate dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ribadendo comunque la necessità di procedere a una riforma nella quale la maggioranza crede fermamente.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

5-05278 Fluvi: Tempi di emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali siano i tempi per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma *2-quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per la determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Al riguardo, si rappresenta che uno schema di decreto risulta predisposto proprio in questi giorni ed è ora all'esame dei diversi Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria.

Terminata la fase istruttoria, l'atto in argomento sarà emanato tenendo conto dei termini previsti dal comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ai fini della presentazione della domanda di variazione della categoria catastale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04881 Giammanco: Sul nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE)	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	79
5-04966 De Pasquale: Sull'istruzione artistica e sull'utilizzo dei relativi laboratori nei bienni di liceo artistico	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	81
5-04943 Ghizzoni: Sulla chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi a ricercatore in molti atenei	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	83
5-05003 Pes: Questioni connesse alla ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04881 Giammanco: Sul nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, di cui sottolinea l'eshaustività. Rileva,

infatti, che nel testo della risposta è tracciato un riepilogo chiaro del complesso quadro normativo riguardante la materia. Sottolinea, infine, che la risposta spiega le motivazioni che hanno portato il legislatore a legiferare in tal senso, giustificandone le scelte politiche.

5-04966 De Pasquale: Sull'istruzione artistica e sull'utilizzo dei relativi laboratori nei bienni di liceo artistico.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, che pur si presenta esauriente nella sua articolazione. Rileva, infatti, che esiste un *vulnus* di fondo nella risposta, quando si afferma che le ore di

laboratorio possono essere attivate per i primi anni ma con personale docente invariato. Al riguardo, sottolinea come si evidenzi la volontà dell'Esecutivo di tagliare pesantemente sia le ore sia il corpo docente addetto alle attività di laboratorio, che richiederebbero invece nuova attenzione e nuove modalità didattiche soprattutto per gli istituti non liceali, che vedono la presenza di ragazzi le cui potenzialità potrebbero essere sviluppate da una attività laboratoriale continua. Conclude, infine, ribadendo che la risposta alla sua interrogazione non fa che mettere in luce la volontà politica del Governo di ridurre tali attività didattiche e formative.

5-04943 Ghizzoni: Sulla chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi a ricercatore in molti atenei.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando che è anche difficile esprimersi nel merito di essa che, per la maggior parte del testo, si limita a fare un riepilogo della normativa esistente sull'argomento. Il Governo, infatti, afferma, come è risaputo, che al momento l'assunzione dei vincitori è bloccata poiché le università hanno superato il vincolo del 90 per cento nel rapporto tra spese fisse e risorse del Fondo di finanziamento ordinario. Al riguardo, sottolinea che il quesito posto nell'interrogazione riguardava eventuali provvedimenti per ovviare all'attuale situazione di sostanziale blocco delle assunzioni. Rileva, poi, che il vincolo all'assunzione non sussisteva al momento dell'adozione del bando, allorché le università rientravano, nell'ambito di una corretta programmazione, al di sotto della soglia del 90 per cento. Conclude, infine, sottolineando che se ogni anno accademico il Fondo di finanziamento ordinario decrescerà progressivamente, sempre più facilmente si supererà la faticosa soglia del 90 per cento. Osserva,

quindi, che occorre agire con ricalcoli e adeguati scomputi dalla percentuale sopra ricordata, altrimenti si continuerà, con una manifesta volontà di irrigidimento alle nuove assunzioni nel settore, a ledere i diritti dei vincitori dei concorsi, tutto ciò a detrimento del sistema universitario.

5-05003 Pes: Questioni connesse alla ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, in particolare, come non sia stata data risposta ai quesiti che pure erano stati posti nell'atto di sindacato ispettivo. Si riferisce, ad esempio, a quello relativo all'opportunità di portare ad esaurimento le classi con corsi già iniziati, al fine di far concludere agli studenti il ciclo di istruzione intrapreso anche con il conseguimento dell'eventuale diploma. Rileva, fra l'altro, come si ponga il problema del ricollocamento del personale finora impiegato. In conclusione, osserva come, con tali provvedimenti, si stiano attaccando dei settori del sistema scolastico nazionale, come le scuole serali, che costituiscono invece dei presidi di civiltà, anche in relazione alla domanda di studio degli immigrati e delle fasce più deboli della popolazione. Dissente profondamente, pertanto, dalla decisione di chiudere o ridurre tale importante servizio scolastico.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-04881 Giammanco: Sul nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in trattazione l'Onorevole interrogante propone l'adozione di un provvedimento che consenta l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione in ruolo in favore dei docenti che hanno conseguito o conseguiranno l'abilitazione nei corsi indetti successivamente all'anno 2007/2008.

Al riguardo, si espone in premessa il quadro normativo che sottende alla questione in discorso.

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), al comma 605 dell'articolo 1, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi i nuovi inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per i soli docenti che fossero già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per quelli che alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS, COBASLID, Scienza della formazione primaria ed i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica.

L'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha poi stabilito la sospensione delle procedure per l'accesso alle SSIS per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA.

Il successivo decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, ha eccezionalmente

previsto all'articolo 5-*bis* l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi COBASLID attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante.

In applicazione della norma sopra citata, il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 ha individuato le categorie di aspiranti che potevano presentare domanda di inserimento nelle graduatorie, sia a pieno titolo che con riserva.

L'orientamento legislativo di non estendere l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ad altre categorie di aspiranti oltre quelle già indicate, è stato ulteriormente confermato dall'articolo 9, comma 20, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, il quale ha stabilito che l'aggiornamento delle graduatorie è consentito, con cadenza triennale (non più biennale), «senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti».

Pertanto, il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, parzialmente modificato con successivo decreto n. 47 del 26 maggio 2011 a seguito della citata disposizione che ha reso le graduatorie triennali, ha previsto soltanto le seguenti tipologie: permanenza e/o aggiornamento del punteggio degli aspiranti già inseriti in graduatoria, conferma dell'iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, e trasferimento ad una provincia diversa da quella di inserimento.

Dal quadro normativo sopra esposto si può evincere che non sussiste alcuna disposizione legislativa che prenda in considerazione gli iscritti ai corsi abilitanti successivi all'anno 2007/2008, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle graduatorie ad esaurimento. Ciò al fine di conseguire l'obiettivo di evitare il formarsi di nuovo precariato ingrossando le fila di quello già esistente.

Pertanto, il titolo conseguito dagli interessati, pur utile per insegnare nelle

scuole con diritto ad iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze, non è tuttavia idoneo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Gli stessi potranno partecipare ai concorsi che saranno indetti e che saranno destinati nella misura del 50 per cento a tutti gli abilitati (anche con i nuovi percorsi abilitanti del TFA – tirocinio formativo attivo) e per l'altro 50 per cento ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

ALLEGATO 2

5-04966 De Pasquale: Sull'istruzione artistica e sull'utilizzo dei relativi laboratori nei bienni di liceo artistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante rappresenta che sarebbe « contrario al buon andamento dell'istruzione artistica l'obbligo di scegliere un'unica classe di concorso da abbinare alla materia laboratori artistici per ciascuna classe prima e ciascuna classe seconda dei bienni di liceo artistico ». A suo avviso, ciò non corrisponderebbe allo spirito della riforma che a tali laboratori attribuisce una funzione prevalentemente orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e ne definisce le modalità e i tempi, stabilendo che le attività vengano svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale.

Da notizie e richieste di chiarimenti giunte in proposito al competente ufficio del Ministero, sembra che in qualche occasione le scuole e alcuni uffici territoriali abbiano preferito abbinare ogni classe prima ai laboratori di un indirizzo.

Tale decisione risulta corretta nelle istituzioni scolastiche in cui, dal terzo anno, è attivo un solo indirizzo mentre non trova giustificazione ove siano presenti più indirizzi o diverse articolazioni di Design.

Infatti, tenendo conto del fatto che Design si declina in sei modi diversi (Metalli – Ceramica – Vetro – Tessuto e Moda – Legno e arredamento – Libro) e che i relativi insegnamenti vengono impartiti da docenti di differenti classi di concorso, risultano ben undici i potenziali percorsi con i quali i licei debbono confrontarsi nell'organizzazione delle attività didattiche.

Pertanto, nel rispetto della funzione orientativa del Laboratorio nel biennio, si

ipotizzano di seguito le soluzioni possibili secondo la complessità dell'istituzione scolastica:

a) Liceo artistico mono-indirizzo.

Per esempio a Faenza è presente solo « Design della Ceramica ». Il laboratorio artistico, sia nel primo che nel secondo anno, sarà riferito alla Ceramica.

b) Liceo artistico con 2 indirizzi.

Per esempio il Liceo « Mafai » di Roma con « Arti figurative » e « Architettura e ambiente ». La scuola può scegliere fra moduli quadrimestrali e annuali, risulta corretta sia l'alternanza annuale (nel primo anno il laboratorio di un indirizzo e nel secondo anno quello dell'altro indirizzo), sia l'alternanza quadrimestrale ripetuta nei due anni;

c) Liceo artistico con 3 indirizzi.

Per forza di cose l'alternanza dovrà avvenire con cadenze diverse sia annuali che quadrimestrali nelle varie classi;

d) Liceo artistico con 4 indirizzi:

L'alternanza non potrà essere che quadrimestrale e si completerà nell'arco del biennio;

e) Liceo artistico con 5 o più indirizzi

Non è possibile scandire l'alternanza in periodi quadrimestrali o annuali a meno che non si dia vita a gruppi-vocazionali e gli studenti non scelgano di frequentarne alcuni e non altri.

Al fine di assicurare la funzione orientativa del Laboratorio nel primo biennio, consentendo agli allievi di frequentare tutte le attività laboratoriali corrispon-

denti agli indirizzi di studio attivi dal secondo biennio presso l'istituzione scolastica prescelta, risulta pertanto necessario che, dopo la fase che determina la definizione del numero complessivo di ore di Laboratorio spettanti ad ogni classe del primo biennio, siano assunte, in sede di utilizzazione e di assegnazione dei docenti tutte le misure organizzative atte a permettere l'alternanza quadrimestrale o annuale dei Laboratori previsti.

Si sottolinea che il rispetto della funzione orientativa e dell'alternanza per il

Laboratorio nel primo biennio non comporta la moltiplicazione delle 3 ore settimanali assegnate ad una classe per il numero degli indirizzi esistenti nella scuola ma, più opportunamente, ne consegue un impiego razionale dei docenti in sede di utilizzo e di assegnazione alle classi.

La questione rappresentata non riguarda dunque le classi di concorso, correttamente individuate dai gruppi di lavoro che ne hanno elaborato e ipotizzato le possibili confluenze, ma l'utilizzo degli insegnanti.

ALLEGATO 3

5-04943 Ghizzoni: Sulla chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi a ricercatore in molti atenei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda preliminarmente che annualmente, con note ministeriali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, vengono comunicate agli Atenei le modalità operative del nuovo regime assunzionale delineato dal legislatore, fondato sui limiti generati dal turn-over dell'anno precedente, consentendo di individuare in via preventiva il budget a disposizione di ciascuna Istituzione per il reclutamento di personale.

Le disposizioni in materia, articolo 1, comma 1, decreto-legge 180/2008 ed articolo 66, comma 13, decreto-legge 112/2008, così come modificate ed integrate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 « Collegato lavoro » e, successivamente, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedono per l'anno 2011 quanto segue: Ciascun Ateneo, come previsto dall'articolo 51, comma 4, legge 447/1997:

nel caso di rapporto Assegni Fissi/FFO > 90 per cento, non potrà procedere ad alcuna assunzione di personale e vengono fatte salve le assunzioni dei ricercatori cofinanziati dal Ministero, nonché dei ricercatori a tempo determinato totalmente finanziati su fondi esterni e su progetti Montalcini, PRIN, FIRB, « Futuro e Ricerca » ed ERC-VII PQ;

nel caso di rapporto Assegni Fissi/FFO < 90 per cento (articolo 51, comma 4, legge 447/1997), potrà, disporre le assunzioni avendo come limite massimo il 50 per cento delle minori spese annuali, generate dalle cessazioni o trasferimenti tra atenei in uscita dell'anno precedente.

Occorre precisare che a decorrere dall'anno 2011 (turn over 2010), tenendo

conto delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (articolo 29, comma 18), ciascuna università potrà destinare tale somma « per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari ».

Le disposizioni in esame si pongono nell'ambito di una serie di misure contenute nell'articolo 66 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, intese al progressivo contenimento del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni da attuare mediante misure limitative delle assunzioni, basate sul confronto sia tra le economie derivanti dalle cessazioni e gli oneri relativi alle assunzioni, sia tra le unità cessate e le unità da assumere. L'articolo 66, comma 13, prevedeva che le università avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente pari al 20 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente e veniva, inoltre, specificato che in ogni caso il numero delle unità da assumere non avrebbe potuto superare il numero delle unità cessate nell'anno precedente.

Il successivo intervento legislativo (articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1), in relazione alla peculiarità e alle specifiche esigenze del sistema universitario ha modificato tale previsione fissando un limite finanziario di riferimento al 50

per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente individuando specifiche priorità.

Da questo punto di vista è importante rilevare che le università sono sottoposte ad un regime assunzionale meno stringente rispetto alle altre pubbliche amministrazioni ricomprese nella disciplina del decreto legge 112/2008. Va in ogni caso sottolineato che, anche a tutela dei bilanci degli atenei, tale regime non consente di procedere alle assunzioni, anche se su bandi degli esercizi precedenti, nel caso di superamento del vincolo del 90 per cento.

Al riguardo ci si rende comunque disponibili a valutare le osservazioni formulate in fase di definizione dei decreti legislativi in corso di emanazione che, in applicazione della legge 240/10, avranno per oggetto anche la programmazione delle assunzioni di personale.

Per completezza di informazione si fa presente che, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, diversamente dai ricercatori, per i professori ordinari ed associati, la vincita del concorso non dà diritto all'assunzione, ma soltanto ad una mera idoneità.

ALLEGATO 4

5-05003 Pes: Questioni connesse alla ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo quanto esposto nell'atto in discussione, lo schema di Regolamento concernente la ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, non assicurerebbe il potenziamento di tale segmento formativo e la costruzione di un sistema integrato, necessario per promuovere l'apprendimento durante tutto l'arco della vita e contrastare l'elevato rischio di analfabetismo primario e di ritorno.

In particolare, con riferimento ai punti *a)* e *d)* dell'interrogazione, l'onorevole interrogante ritiene che non sia garantita, al pari degli anni precedenti, la soddisfazione dei livelli di domanda e che i nuovi parametri di iscrizione e di organico riducano il numero dei frequentanti.

In proposito, va fatto presente che non può essere formulata alcuna previsione circa l'andamento del flusso dei frequentanti, in quanto la riorganizzazione del sistema, modificando gli scenari di riferimento, ne rende inattuabile il confronto. Tuttavia, sulla base dei dati elaborati in collaborazione con l'ANSAS, si ha motivo di ritenere che l'eventuale diminuzione dovrebbe riguardare la cosiddetta « utenza forte » e dovrebbe essere ampiamente compensata dall'incremento della « utenza debole »: il *trend* dell'istruzione degli adulti relativo agli ultimi dieci anni, infatti, fa registrare un costante e progressivo aumento degli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio relativo al primo ed al secondo ciclo (utenza debole).

Per quanto concerne i rilievi formulati al punto *b)* dell'interrogazione relativamente alle dotazioni organiche, si segna-

lano le circolari ministeriali n. 21 del 14 marzo 2011 e n. 63 del 13 luglio 2011. In base alle disposizioni in esse contenute le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) rimangono confermate nelle attuali consistenze pur non potendo superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. In particolare, la circolare n. 63 del 2011 dispone che va, comunque, garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti e l'attivazione delle classi prime, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell'organico di fatto. Inoltre, come già fatto presente nella circolare n. 21 del 2010, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa « al rilascio del permesso di soggiorno CE ». A tale riguardo, la suddetta circolare n. 63 del 2011 contiene l'invito ai Direttori degli uffici scolastici regionali a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

Altro motivo di doglianza, espresso nell'interrogazione al punto *c)*, riguarda la limitazione dell'offerta formativa « ... al conseguimento dei titoli di studio e all'assolvimento dell'obbligo scolastico per il primo ciclo e, per il secondo ciclo, al solo percorso dell'istruzione tecnica, professionale ed artistica ».

La limitazione, prevista all'articolo 2, comma 2 dello schema di Regolamento,

ripresa al punto *c)* dell'interrogazione, va letta ed interpretata alla luce della nuova versione dello stesso schema di regolamento che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, ha recepito le osservazioni e le considerazioni espresse nei prescritti pareri. Si fa riferimento, in particolare, alla nuova stesura dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

L'articolo 2, comma 5, infatti, prevede che nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 tra i licei e i Centri può essere prevista la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni. L'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, invece, prevede che i Centri possano attivare corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri, nei limiti dell'organico assegnato.

La rivisitazione in parola desidera rispondere ad una duplice necessità, più volte espressa nei succitati pareri: da un lato, di potenziare l'offerta formativa dei Centri, nell'acquisizione delle competenze di base connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione; dall'altro, quella di ottimizzare le risorse umane e strumentali già disponibili, attraverso lo sviluppo di «reti territoriali», idonee a consolidare rapporti stabili ed organici tra i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo.

Ciò in un'ottica di «ottimizzazione», finalizzata ad assicurare il potenziamento di un'offerta formativa di primo livello, centrata sulle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione al fine di

aprirsi ad un'offerta formativa di secondo livello, la più ampia e diversificata possibile.

Si ritiene opportuno sottolineare il carattere strategico dell'ottimizzazione dell'offerta, ricercato dalle nuove disposizioni, contenute nell'articolo 3 comma 1, che disciplinano le iscrizioni ai Centri anche da parte degli adulti stranieri in età lavorativa, già in possesso di titoli di studio, interessati a frequentare corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Circa la partecipazione alle attività formative dell'utenza fornita di diploma, di cui al punto *e)* dell'interrogazione, si fa presente che pur non essendo esplicitamente prevista dall'articolo 3 del Regolamento è, tuttavia, possibile estendere agli utenti forniti di diploma la partecipazione alle attività realizzate dai Centri nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa prevista nello schema di Regolamento all'articolo 2, comma 5.

Si ribadisce, inoltre, che la nuova versione del citato articolo 3 comma 1 prevede che resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio, di iscriversi ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, anche ai fini di quanto previsto dalle nuove norme in materia di immigrazione.

Infine, al punto *f)* dell'interrogazione, viene rilevato che non è chiaramente prevista la possibilità per i CPIA di realizzare, in regime di sussidiarietà, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale.

In proposito, fermo restando che i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) seguono, con gli specifici adattamenti previsti dallo schema di Regolamento, l'evoluzione dei rispettivi ordinamenti di riferimento, si ribadisce quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Regolamento in parola in materia di ampliamento dell'offerta formativa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 187, 216- <i>bis</i> e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. C. 4465 Iannuzzi, C. 4443 Dionisi e C. 4456 Baccini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
AVVERTENZA	88

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche agli articoli 187, 216-*bis* e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2011.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, nell'evidenziare il percorso istruttorio svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame e l'ampio spazio temporale dedicato ad esso, ritiene che – secondo quanto peraltro già convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, svoltosi prima della pausa estiva – la Commissione possa concludere nella seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto convenuto nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 12 settembre, alle

ore 16. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

C. 4465 Iannuzzi, C. 4443 Dionisi e C. 4456 Baccini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 2 agosto 2011.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, chiede di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo, anche al fine di addivenire alla definizione del testo da adottare come testo base.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, accedendo alla richiesta del relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo della Marche e dell'Emilia Romagna.

C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04908 Monai: Problematiche relative all'applicazione della normativa che disciplina il servizio di noleggio con conducente	89
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

5-04908 Monai: Problematiche relative all'applicazione della normativa che disciplina il servizio di noleggio con conducente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, pur prendendo atto della disponibilità del sottosegretario Giachino ad affrontare la questione oggetto dell'interrogazione, sottolinea come la predetta problematica rimanga ancora aperta, anche alla luce

dell'emendamento approvato dal Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, che lascia sostanzialmente immutata la vigente normativa concernente i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea. Nel dichiararsi pertanto parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, auspica che la Commissione possa riprendere al più presto l'esame in sede referente delle proposte di legge aventi ad oggetto la disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

5-04908 Monai: Problematiche relative all'applicazione della normativa che disciplina il servizio di noleggio con conducente.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla normativa sugli autoservizi pubblici non di linea, ritengo opportuno fare chiarezza sull'efficacia applicativa dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Al riguardo, mi sembra utile riassumere la normativa di riferimento.

L'attività di noleggio con conducente è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante disposizioni anche in merito all'esercizio dell'attività di taxi.

Con l'articolo 29, comma 1-*quater*, del citato decreto-legge 207 del 2008, le disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente sono state oggetto di alcune modifiche che hanno introdotto alcune importanti limitazioni all'esercizio di detta attività, quali modalità di richiesta da parte dell'utenza, stazionamento e rimessa dei mezzi, modalità di accesso in comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio » con tutta una serie di dati inerenti l'attività.

Sono state, altresì, previste rilevanti sanzioni in caso di violazioni della nuova disciplina.

Rispetto alle disposizioni restrittive introdotte è tuttavia apparsa fin da subito necessaria una verifica di compatibilità con i principi di libera concorrenza.

Tali verifiche, nonché le critiche mosse dalla categoria interessata e le osservazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, hanno determinato successivi interventi normativi atti

prima a stabilire e poi a confermare la sospensione della efficacia delle disposizioni citate.

Infatti, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010, ha sospeso le disposizioni in esame fino al 31 marzo 2010.

Successivamente, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito nella legge n. 73 del 2010, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso al fine di prevedere « urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia ».

L'emanazione del suddetto decreto ha subito, tuttavia, una serie di proroghe, l'ultima delle quali, con il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011, è stata fissata al 31 dicembre 2011, nella considerazione che la normativa introdotta dal citato articolo 29 del decreto legge 207 del 2008 « presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale ».

Peraltro, in sede di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato approvato un emendamento parla-

mentare che esclude dall'abrogazione delle restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche di cui all'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, proprio i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea.

Orbene è evidente che la questione investe delicati interessi sia dei titolari di licenze di servizio di noleggio con conducente sia dei titolari di licenze di taxi, interessi da valutare non solo in relazione all'esigenza di un equilibrato rapporto concorrenziale fra gli stessi, ma anche al

più generale interesse all'apertura concorrenziale a nuovi operatori dell'intero settore per il miglioramento, in termini di maggiore qualità del servizio e di minor prezzo, dei servizi di trasporto pubblico non di linea nell'interesse dell'utenza.

Al riguardo mi preme segnalare che le criticità emerse sono oggetto della massima attenzione da parte del Ministero che rappresento al fine di giungere, in tempi ragionevoli, ad un assetto più organico, razionale e per quanto possibile condiviso della materia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, sottolinea che l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea ed il Regno hascemita di Giordania, concluso il 15 dicembre 2010, risponde all'esigenza di liberalizzare

l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia giordani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Giordania, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali. La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate. L'Accordo in esame rinvia, peraltro, all'Accordo euro-

mediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1° maggio 2002, che ne costituisce in qualche modo la cornice normativa di riferimento.

L'accordo si compone di 29 articoli, suddivisi in tre Titoli, e quattro allegati.

Con riferimento al Titolo I dell'Accordo, che è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli da 2 a 12, sono da segnalare in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 3 indica i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni. Tali requisiti sono riassumibili nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle parti contraenti l'accordo in esame, nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento e, infine, nel soddisfare il vettore tutti i requisiti legislativi, regolamentari ed amministrativi in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della parte contraente che rilascia l'autorizzazione.

Con l'articolo 4 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte.

Le misure circa la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Giordania da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Giordania o dei suoi cittadini sono indicate dall'articolo 5.

Con l'articolo 6 viene definito il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.

L'articolo 7 procede alla definizione degli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti.

I diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei sono indicati dall'articolo 8.

L'articolo 9 disciplina il regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio e lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti.

La disciplina degli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea è dettata dall'articolo 10. La norma stabilisce, in particolare, che tali oneri devono essere adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori ed equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti.

Ai sensi dell'articolo 11, le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

L'articolo 12 stabilisce che le parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei.

Con riferimento al Titolo II, che tratta della cooperazione normativa ed è composto dagli articoli da 13 a 19, è da rilevare che, in base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Con riferimento al Titolo III, composto dagli articoli 21-29, che contiene le disposizioni istituzionali, è da segnalare l'istituzione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti. La risoluzione delle controversie va invece sottoposta al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo CE-Giordania, salva successiva procedura arbitrale. L'Accordo, stipulato a tempo indeterminato ma modificabile nel tempo, è oggetto di registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni.

Per quanto concerne gli allegati, si rileva che il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III fissa le norme applicabili per l'attuazione dell'accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

In conclusione, rileva che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento esclude che dalla ratifica del presente accordo possano derivare oneri finanziari per l'Italia e sollecita un celere iter di ratifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Giordania. L'articolo dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV) dichiarano voto favorevole

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Osserva che il provvedimento, il cui contenuto appare eterogeneo, è finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale, adottando misure incisive e significative in diversi settori, quali la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie e la sanità elettronica, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, il testo si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi, di cui illustra sinteticamente il contenuto.

Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione nella sanità.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con la previsione di destinare una quota dei fondi al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di esercitare l'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti.

L'articolo 5 stabilisce che una quota dei fondi assegnati alla regione Lazio, pari a 45 milioni di euro, sia destinata per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

Il Capo II (articoli 6-11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.

Con l'articolo 6 viene conferita una delega al Governo per la riforma degli albi e degli ordini delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.

Gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* – aggiunti nel corso dell'esame in Commissione – prevedono, rispettivamente, l'inserimento delle professioni di biologo e psicologo tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza del Ministero della salute e le sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione.

L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.

L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia. Al riguardo, occorre segnalare che tale materia appare rientrare nelle competenze primarie anche della X Commissione.

Con l'articolo 9 si prevede che i laureati in odontoiatria possano accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.

L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le presta-

zioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti; si specifica altresì che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali (ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa), oltre agli esami di natura chimico-analitica.

L'articolo 11, sostituendo l'articolo 102 del regio decreto n. 1265 del 1934 (testo unico delle leggi sanitarie), consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici).

Il Capo III (articoli 12-13) detta norme in tema di sanità elettronica.

L'articolo 12 introduce e disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), istituito dalle regioni e dalle province autonome, definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che il Ministero della salute avvii con le regioni un tavolo tecnico relativo alle attività di telemedicina e teleconsulto.

L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, patologia e impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazioni di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario. Sottolinea, infine, che nel corso dell'esame in Commissione, è stato soppresso l'articolo 14 che prevedeva disposizioni in materia di servizi trasfusionali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando che il testo in esame si sovrappone ad altri provvedimenti di regolamentazione delle professioni in corso di

esame presso le Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera. Rilevato altresì che alcune disposizioni sulla medesima materia sono contenute anche nella manovra economica in corso di esame presso il Senato, ritiene il nuovo testo possa ingenerare una notevole confusione normativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nel condividere le osservazioni del deputato Lulli, ritiene opportuno manifestare formalmente al presidente della XII Commis-

sione le perplessità emerse nel corso del dibattito.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 627 Binetti e abb.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinata, che detta disposizioni relative al divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che

impediscono il riconoscimento personale: su tale intervento normativo si è concluso, nella seduta del 2 agosto scorso, l'esame degli emendamenti in Commissione, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Fa notare che la finalità del provvedimento è quella di intervenire sulle norme dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 – da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 – e di fare chiarezza sul senso originario di tali disposizioni, tenuto conto che esse sono state oggetto di un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale, in ragione delle diverse interpretazioni che ne sono state date. Ritiene che la proposta in esame risponda, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati

a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da tre articoli, rileva che l'articolo 1, introducendo un nuovo articolo 5 nella legge n. 152 del 1975, prevede il divieto – salvi alcuni casi di giustificato motivo espressamente individuati – di celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico (e, in ogni caso, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico), anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* e il *niqab*, prevedendo un'ammenda da 300 a 500 euro per i contravventori. Fa notare poi che l'articolo 2, introducendo un articolo 612-ter nel codice penale, prevede il reato di costrizione all'occultamento del volto, punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, mentre l'articolo 3 introduce un articolo 24-bis nella legge n. 91 del 1992, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è stato condannato per tale richiamato reato.

Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della Commissione, fa presente che il già citato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2 prevede – in presenza di « motivi professionali » – la possibilità di derogare al divieto di indossare indumenti o mezzi che impediscono il riconoscimento personale: si tratta, a suo giudizio, di una disposizione che consente l'uso di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato. Al riguardo, fa notare che la predetta disposizione non fornisce un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, legittimare il superamento del divieto previsto: ritiene, pertanto, utile valutare l'eventuale esigenza di indicare alla Commissione di merito l'opportunità di

delineare l'ambito concreto dei « motivi professionali » che consentono la deroga al divieto, eventualmente individuando in modo più preciso e dettagliato le singole attività professionali interessate.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e delle norme di diretto interesse della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per un orientamento positivo sul testo unificato, ferma restando l'opportunità di approfondire taluni aspetti di merito, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che – secondo le intese intercorse tra i gruppi – si è convenuto di non concludere nella corrente settimana il dibattito sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, in sostituzione del relatore, informa che la XII Commissione ha richiesto il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 4207 – approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato – recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, alla quale sono state abbinare diverse altre proposte di iniziativa parlamentare: fa presente che il nuovo testo della suddetta proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XII Commissione, ha apportato alcune modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Osserva, anzitutto, che la finalità del provvedimento, composto da tre articoli, è

quella di garantire il rispetto della dignità umana e del diritto di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese: a tale scopo, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la proposta di legge elaborata dalla Commissione di merito, oltre a riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS), promuove una serie di misure positive: l'acquisizione e l'uso della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde; la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace degli impianti acustici necessari per la comunicazione; la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 2, che, nel disciplinare le modalità di applicazione del provvedimento, prevede che i relativi regolamenti di attuazione determinino, tra l'altro, le modalità di utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto del-

l'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento sotto il profilo delle competenze della XI Commissione e atteso che si tratta di individuare le più opportune modalità per promuovere la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, avverte che il relatore si riserva di formulare, nella seduta che sarà convocata la prossima settimana, una proposta di parere, che potrà eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	105

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato trattato in Commissione nelle sedute del 20, 26 e 27 luglio scorso, mentre lo scorso mercoledì 31 agosto si è svolta l'audizione informale

dell'Assolatte e della Federalimentare. Ricorda altresì che è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni e che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rammenta che l'audizione dell'Assolatte, in particolare, ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità di rivedere la legge n. 138 del 1974, nella parte in cui stabilisce il divieto, da considerare anacronistico, dell'uso del latte concentrato. A tale riguardo, ricorda che la Commissione aveva già affrontato e risolto, nel corso dell'iter del disegno di legge C. 2260, la questione relativa alla possibilità di consentire, almeno con riferimento alla produzione dello yogurt, la concentrazione del latte in un luogo diverso da quello della sua trasformazione. Ciò avvenne, soprattutto, considerando che l'industria della trasformazione ha comunque necessità di concentrare il latte al fine di trasformarlo in yogurt e che tale concentrazione appare assai più vantaggiosa se effettuata all'ori-

gine, consentendo un notevole risparmio nel trasporto e quindi nella produzione di CO₂.

Nel ricordare le ragioni che storicamente sono alla base della legge del 1974, relative alle preoccupazioni circa il possibile utilizzo del latte in polvere e concentrato nella produzione di formaggi, ricorda che tali preoccupazioni non hanno ragione di esistere per i formaggi DOP, tenuto conto dei relativi disciplinari di produzione. Per quanto riguarda il timore che l'eliminazione del divieto possa incentivare l'importazione di latte concentrato dall'estero – che, in ogni caso, dovrebbe tener conto della circostanza, dirimente, della produzione deficitaria di latte in Italia, già costretta ad importare il 20 per cento del suo fabbisogno – ritiene che occorra conclusivamente considerare il fatto che, qualora la norma non fosse approvata, la concentrazione del latte in luoghi diversi da quello di trasformazione sarebbe consentita in Europa, ma non in Italia, che dovrebbe sopportare maggiori costi di trasporto e di inquinamento, con ciò stabilendo un vantaggio competitivo ulteriore per le aziende europee nei confronti di quelle italiane e inducendo i produttori italiani a trasferire la propria produzione oltre confine.

Tuttavia, nella consapevolezza dei problemi che potrebbero derivare dalla possibilità di effettuare negli stessi luoghi produzioni soggette a diverse discipline, ha maturato la convinzione che i divieti di cui alla legge n. 138 del 1974 vadano mantenuti, anche se anacronistici e penalizzanti per l'industria di trasformazione italiana. Per la produzione dello yogurt e dei lattici fermentati – per i quali la concentrazione del latte è una fase necessaria del processo di produzione e non vi è rischio di ricostituzione del latte – sarebbe invece opportuno consentire ai produttori italiani di approvvigionarsi con latte concentrato all'origine, al fine di ridurre i costi di trasporto della materia prima.

Presenta quindi, nel senso indicato, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*).

Mario PEPE (PD) ritiene che la modifica della legge n. 138 del 1974 indicata nella condizione apposta al parere dovrebbe essere riportata anche nella premessa del parere, rischiando altrimenti di apparire materia estranea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Pepe.

Teresio DELFINO (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere del relatore, in quanto orientata alla necessaria armonizzazione normativa, da perseguire a livello europeo non solo quando apporta vantaggio.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) si dichiara preoccupato per la modifica normativa proposta dal relatore, che a suo giudizio favorisce l'importazione di latte per la produzione di yogurt.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che la sua proposta è diretta in realtà a consentire soltanto la concentrazione del latte in luogo diverso da quello della sua trasformazione in yogurt o in latte fermentato. In altri termini, si consente l'utilizzo di latte concentrato, ma non necessariamente importato.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che è penalizzante per gli allevatori e il sistema produttivo italiano eliminare le norme che obbligano alla concentrazione del latte sul luogo di trasformazione, che costituiscono uno svantaggio – forse l'ultimo – per il latte di provenienza estera. Infatti, con la loro modifica, l'industria di trasformazione godrebbe di un indubbio ulteriore vantaggio, poiché potrebbe comprare latte concentrato all'estero e risparmiare sui costi di trasporto. Ciò realizzerebbe un ulteriore vantaggio competitivo per realtà che già producono latte a costi inferiori di quelli italiani, a danno degli allevatori italiani. Invita pertanto il relatore a riconsiderare il suo parere.

Gian Pietro DAL MORO (PD), condividendo la posizione espressa dal deputato

Fogliato, ritiene necessaria un'ulteriore fase di riflessione e verifica sulla proposta del relatore, che sembra determinare vantaggi per i grandi gruppi industriali, ma non per gli allevatori italiani. Premesso che le direttive europee vanno certamente recepite, ma con modalità non penalizzanti per i produttori agricoli italiani, ritiene quanto meno necessario che la Commissione ascolti in audizione anche i rappresentanti delle organizzazioni agricole, al fine di conoscere le valutazioni del mondo della produzione, oltre che di quello della trasformazione.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, invita a considerare – soprattutto nell'attuale situazione dell'economia italiana – che la legge n. 138 del 1974 appare ormai palesemente anacronistica e in contrasto con il quadro europeo, che consente negli altri Paesi europei produzioni che invece sono vietate in Italia. Peraltro, tali produzioni, realizzate con costi inferiori di trasporto e con minori emissioni inquinanti e di gas serra, sono legittimamente commercializzate in Italia, a condizioni maggiormente competitive rispetto ai prodotti realizzati sul territorio nazionale.

Si sofferma quindi sulle obiezioni formulate circa la sua proposta di consentire, per la produzione di yogurt e latte fermentato, l'uso di latte concentrato al di fuori del processo di produzione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni circa il rischio di incentivare le importazioni di latte, ribadisce che il latte prodotto in Italia non soddisfa in ogni caso la domanda italiana di latte per consumo alimentare diretto, per le produzioni casearie e per altri usi, visto che occorre importare circa il 20 per cento del latte utilizzato nel nostro Paese. Ricorda quindi che per alcuni tipi di latte soggetti a produzione stagionale, come quello di capra, l'impossibilità di concentrare il latte comporta l'impossibilità di utilizzarlo al di fuori della stagione di produzione. Ribadisce inoltre che la questione non si pone per le produzioni DOP, per le quali l'uso di latte concentrato è vietato dai disciplinari di produzione.

A suo giudizio, quindi, in un Paese normale dovrebbe apparire illogico mantenere i divieti posti dalla legge del 1974. Tuttavia, considerato che la coesistenza, in uno stesso luogo, di produzioni soggette a regole diverse potrebbe esporre a violazioni, come ha dimostrato l'esperienza della mozzarella di bufala, egli ha ritenuto di non proporre l'accoglimento integrale delle richieste delle industrie di trasformazione. Ricorda infatti che l'Assolatte ha chiesto, in via principale, l'abrogazione della legge n. 138 del 1974 o almeno la limitazione dei suoi divieti al solo latte in polvere e, in via subordinata, la previsione di un'eccezione per lo yogurt e per i lattici fermentati per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato. Nella sua proposta di parere, egli si è perciò limitato a recepire tale ultima richiesta, nella consapevolezza che il mantenimento dei divieti posti dalla legge del 1974 rischia di far spostare le produzioni in questione in Paesi che offrono condizioni più vantaggiose. L'Italia rischierebbe perciò di perdere un importante segmento dell'industria alimentare, con gravi conseguenze per la ricchezza che esso è capace di produrre e anche per i produttori italiani di latte. Ribadisce poi che una disposizione analoga era già stata approvata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2260.

Invita infine a considerare quanto appaia inutile impostare manovre di risanamento finanziario, se non si eliminano gli ostacoli allo sviluppo del sistema produttivo.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza di approfondimento esposta dal deputato Dal Moro, invita a considerare che una norma analoga a quella proposta dal relatore era già stata approvata dalla Commissione in modo sostanzialmente unanime. In ogni caso, preannuncia che nell'imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà di procedere all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole nella seduta di martedì della prossima settimana e alla deliberazione del parere nella seduta di mercoledì.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) condivide l'esigenza di acquisire le valutazioni del mondo della produzione oltre che di quello della trasformazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente

convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 novembre 2011 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, scaduto il 31 luglio scorso. Tale richiesta è stata pertanto sottoposta al Presidente della Camera, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. (Atto n. 378).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (Atto n. 378);

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione Bilancio;

considerato che lo schema in oggetto è adottato in attuazione degli articoli 1 e 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) e che il citato articolo 26 delega il Governo ad adottare a provvedere al riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE;

tenuto conto che le predette direttive hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, quale presupposto necessario per la libera circolazione di tali prodotti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia completato il riassetto della normativa in questione, prevedendo altresì che all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 11 aprile 1974, n. 138, e successive modificazioni, siano aggiunte le seguenti parole: « ad eccezione dello yogurt e dei lattici fermentati per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

106

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea ed il Regno hascemita di Giordania, concluso il 15 dicembre 2010, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia giordani.

L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Giordania, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

Rammenta, in proposito, che un analogo accordo, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 – il primo stipulato con un paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali con la normativa comunitaria in vigore – tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco – è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 13 ottobre 2009.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, com-

petere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

L'Accordo in esame rinvia peraltro all'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1° maggio 2002, che ne costituisce in qualche modo la cornice normativa di riferimento.

Con riferimento al contenuto, l'accordo si compone di 29 articoli e quattro allegati.

L'articolo 1 reca le definizioni, tra le quali spiccano quelle di « licenze di esercizio », quella di « convenzione » — che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 —, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).

L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte.

Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni.

Con l'articolo 4 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte.

Ai sensi dell'articolo 4-bis le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti.

Le misure circa la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo

effettivo di un vettore aereo della Giordania da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Giordania o dei suoi cittadini sono indicate dall'articolo 5.

Con l'articolo 6 viene definito il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.

L'articolo 7 procede alla definizione degli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti.

I diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei sono indicati dall'articolo 8.

L'articolo 9 disciplina il regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio e lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti.

La disciplina gli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea è dettata dall'articolo 10.

Ai sensi dell'articolo 11 le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

L'articolo 12 stabilisce che le parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei.

L'articolo 13, che dispone in tema di sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile), parte A, dell'Accordo.

Con l'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) si indicano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato III, parte B, dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 15 le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato III, parte C, dell'Accordo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Le Parti riconoscono conformandosi agli standard individuati nell'Allegato III, parte D, dell'Accordo l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente (articolo 16).

Le Parti assicurano che la loro legislazione preveda gli standard minimi per il trasporto aereo di cui all'allegato III, parte E (tutela dei consumatori) dell'Accordo (articolo 17). Medesimo impegno è assicurato dalle Parti in tema di sistemi informatici di prenotazione (allegato III, parte F, dell'Accordo) (articolo 18) e aspetti sociali (allegato III, parte G, dell'Accordo) (articolo 19).

Ai sensi dell'articolo 20 le Parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 21 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze a ri-

chiesta di una Parte contraente, sono adottate consensualmente e vincolanti per le Parti.

Le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto e, in caso di mancata risoluzione in tale sede di comitato misto, attraverso una procedura di arbitrato definita dall'articolo 22.

A norma dell'articolo 23 le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'Accordo, assicurando la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

Le Parti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformità dell'Accordo con il processo di Barcellona e si prefiggono l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euro-mediterraneo comune (articolo 24).

L'articolo 25 che detta disposizioni in materia di relazioni con altri accordi stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Giordania e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Con l'articolo 26 viene definita la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 27 l'Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

L'articolo 28 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'articolo 29, infine, fissa l'entrata in vigore dell'Accordo entro un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; È convenuto che l'accordo sia applicabile, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Con riferimento all'applicazione provvisoria dell'Accordo, nell'Analisi tecnico-normativa che correde il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica viene evidenziato che essa si riferisce agli aspetti tecnico-operativi, quali la definizione delle rotte, la designazione delle compagnie, i tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti. Nell'ATN si fa riferimento, in proposito, alla circostanza che, per prassi consolidata, nel settore aeronautico viene operata una distinzione tra la parte normativa degli accordi, soggetta al perfezionamento delle procedure interne previste per la loro entrata in vigore, e i contenuti operativi, applicabili a partire dalla firma dell'accordo o, come nel caso in esame, da una data precisa. Tale prassi è motivata dall'esigenza di reagire con prontezza alle rapide evoluzioni tecniche ed economiche del settore, rendendo così immediata-

mente fruibili i servizi previsti nell'Accordo con soddisfazione degli utenti e degli operatori economici coinvolti.

I quattro Allegati recano rispettivamente: servizi concordati e rotte specificate (Allegato I); disposizioni transitorie (Allegato II); norme applicabili all'aviazione civile (Allegato III); elenco degli altri Stati – segnatamente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera – cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche o limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo e all'Allegato I (Allegato IV).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Giordania. L'articolo dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella relazione tecnica viene evidenziato che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
Comunicazioni del Presidente	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

Mercoledì 7 settembre 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò.

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), e Candido DE ANGELIS (Per il Terzo Polo ApI-FLI) nonché i

deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Mauro LIBÈ (UdC), Alessandro BRATTI (PD) e Raffaele VOLPI (LNP).

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Prestigiacomò per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.10, riprende alle 15.35.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, così come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di oggi, 7 settembre 2011, una delegazione della Commissione svolgerà una missione in Piemonte e Lombardia nel mese di novembre 2011.

Nella stessa riunione è stato stabilito che la Commissione si avvalga della con-

sulenza a tempo pieno e a titolo gratuito della dottoressa Chiara Riva, magistrato presso il tribunale di Civitavecchia, nonché del maresciallo Primiano Troiano, del corpo delle Capitanerie di porto.

A tal fine la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'inizio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazione del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Esame nuovo testo C. 4274 – Governo – Relatore Duilio (Parere alla Commissione XII) <i>(Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni)</i>	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (doc. IV, n. 20) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
Sui lavori della Giunta	10

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sugli sviluppi della situazione in Libia <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione)</i>	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	17
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore al bilancio e agli enti locali della regione Veneto, Roberto Ciambetti, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020	19
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Attuazione della direttiva 2009/71 Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222-3481-A	26
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Emendamenti C. 3222 Moffa e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	28
---	----

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 cost. Vignali, C. 3054 cost. Vignali, C. 3967 cost. Beltrandi, C. 4144 cost. Governo e C. 4328 cost. Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4328</i>)	28
---	----

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506</i>)	29
---	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
--	----

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	33
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
AVVERTENZA	39
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
RISOLUZIONI:	
7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148</i>)	40
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	48
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli	63
5-05278 Fluvi: Tempi di emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili	64
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale. C. 4566 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-04881 Giammanco: Sul nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE)	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-04966 De Pasquale: Sull'istruzione artistica e sull'utilizzo dei relativi laboratori nei bienni di liceo artistico	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-04943 Ghizzoni: Sulla chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi a ricercatore in molti atenei	78
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-05003 Pes: Questioni connesse alla ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti	78
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. C. 4465 Iannuzzi, C. 4443 Dionisi e C. 4456 Baccini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
AVVERTENZA	88

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04908 Monai: Problematiche relative all'applicazione della normativa che disciplina il servizio di noleggio con conducente	89
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
---	-----

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	105

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
Comunicazioni del Presidente	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



16SMC0005280